Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 28 luglio — Numero 177

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nella pubblicazione del Regio decreto 11 giugno 1922, n. 987, concernente le concessioni di competenze accessorie al personale di macchina dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* n. 172, la percentuale indicata nell'ultimo capoverso dell'art. 6, non è del *tre*, come è stato erroneamente stampato, per errore della copia trasmessaci, bensì del *cinque*, come risulta dal testo originale.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1014 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata in Sassari il 27 marzo 1922 tra il prefetto della Provincia in rappresentanza del Governo, il rettore della Università, il comune e la provincia di Sassari per la sistemazione edilizia di quelle cliniche universitarie.

Art. 2.

In un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per la esecuzione della convenzione suddetta, la somma di L. 5.975.000, la quale verrà inscritta per L. 1.975.000 nell'esercizio 1921-922 e per L. 2.000.000 in ciascuno degli esercizi 1922-923 e 1923-924.

Art. 3.

La somma complessiva di L. 350.000 che dal comune e dalla provincia di Sassari sarà versata, in adempimento della convenzione di cui sopra, verrà imputata ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata e verrà successivamente inscritta in un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 1922-923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee ecc. ecc., annesso al R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 2 maggio 1922, n. 103.

REGOLAMENTO
sulle importazioni ed esportazioni temporanee

TITOLO I.
Disposizioni generali

Art. 1.

La dichiarazione per temporanea importazione od esportazione, con cauzione o senza, secondo che le merci siano o non siano soggette a diritti di confine, deve contenere, oltre quanto è stabilito nell'art. 5 della legge, la descrizione delle merci con le denominazioni della tariffa dei dazi doganali e, secondo i casi, con quelle usate nell'art. 19 della legge o nelle tabelle I e II allegate alla legge medesima.

Deve altresì contenere la descrizione dei recipienti, nei quali le merci fossero contenute o custodite e l'indicazione della loro destinazione, quando ricorra l'applicazione degli articoli 8 e 19 della legge.

È permessa la dichiarazione verbale soltanto nei casi particolari previsti dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Ricevuta la dichiarazione ed eseguita, nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento doganale, la visita delle merci, la dogana determina l'ammontare della cauzione, se si tratta di merci soggette a diritti di confine, e, dopo che la cauzione sia prestata, emette la bolletta di temporanea importazione od esportazione.

Art. 3.

La cauzione comprende l'ammontare dei diritti di confine e degli altri diritti che sono dovuti nel caso d'importazione o di esportazione definitiva nonchè quello degli interessi di mora computati sulla base del termine massimo che la legge o il presente regolamento concedono per la riesportazione o per la reimportazione delle merci.

Di regola la cauzione deve essere prestata mediante deposito in contanti o in cartelle di rendita del debito pubblico italiano o in buoni del tesoro a lunga scadenza.

La rendita si valuta al corso medio del semestre precedente a quello nel quale ha luogo l'importazione o l'esportazione temporanea, e viene accettata per 9/10 del detto valore.

I buoni del tesoro sono accettati pel valore nominale.

Il Ministero delle finanze ha facoltà, se le condizioni del mercato od altre circostanze particolari consigliassero, di autorizzare l'accettazione, per deposito di garanzia, di altri titoli garantiti dallo Stato.

Art. 4.

La cauzione per temporanea importazione delle merci destinate a lavorazioni, che, secondo le disposizioni di questo regolamento, vengono eseguite in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'Amministrazione in modo da essere impedito il passaggio al consumo delle merci stesse senza l'intervento della dogana, è limitata all'ammontare dei diritti di confine.

Gli esercenti degli opifici, che si trovino nell'accennata condizione, hanno facoltà di prestar cauzione nei modi e nei limiti indicati dagli articoli 220 e 221 del regolamento doganale vigente, salva la facoltà all'Amministrazione di esigere che nei casi in cui venga ammessa la prestazione della garanzia mediante fideiussione, questa sia prestata da Istituti di credito.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di autorizzare l'accettazione di depositi complessivi, a garanzia cioè di più operazioni di temporanea importazione e valevoli per successive operazioni nei limiti del deposito fatto.

Art. 5.

Sono dispensate dall'obbligo di prestare cauzione le Ferrovie dello Stato per le operazioni di temporanea importazione in conto proprio o in rappresentanza dei proprietari delle merci, relativamente a merci in corso di trasporto come recipienti, veicoli, campionari, ecc., e in genere agli oggetti non destinati a subire lavorazioni industriali o trasformazioni nello Stato.

Ne sono altresì dispensate tutte le altre Amministrazioni governative per le temporanee importazioni richieste per conto proprio.

Le dogane però debbono, anche in tali casi, liquidare e indicare sulle bollette le somme corrispondenti alla cauzione.

Art. 6.

Le bollette di temporanea importazione od esportazione devono avere i requisiti voluti dalla legge e dal regolamento doganale per le dichiarazioni e devono contenere le seguenti indicazioni:

a) la data (giorno, mese, anno) della loro consegna;

b) la quantità netta effettiva delle merci da servire di base per la riesportazione o per la reimportazione;

c) il termine entro il quale le merci debbono essere riesportate o reimportate;

d) i contrassegni apposti alle merci o la descrizione di esse o l'eseguito prelevamento dei campioni o quell'altro mezzo usato per l'identificazione;

e) la destinazione dei recipienti, nei quali le merci fossero contenute, e, secondo i casi, la bolletta doganale emessa per essi

f) il modo e la somma della garanzia prestata, se la prestazione ne è prescritta, ed il numero e la data della ricevuta o bolletta di somme depositate, che la dogana ha rilasciato e che deve sempre risultare emessa in nome e per conto di chi ha dichiarato la merce per la temporanea importazione od esportazione.

Le bollette di temporanea esportazione devono riportare l'attestazione di uscita delle merci dallo Stato, la quale, nei casi di uscita per via di terra, sarà convalidata da corrispondenti attestazioni della dogana estera, quando così sia disposto dalle convenzioni internazionali.

Art. 7.

Alla temporanea importazione od esportazione delle merci destinate ad essere lavorate o trasformate è assegnato, salvo richiesta della parte per un termine minore, il termine massimo improrogabile stabilito nelle tabelle I e II annesse alla legge.

Alle temporanee importazioni ed esportazioni concesse quali agevolezze per il traffico di frontiera dall'art. 19 della legge sono assegnati i termini stabiliti, per ciascuna qualità di merce, in questo regolamento.

La durata del termine, e quindi la validità delle bollette di temporanea importazione od esportazione, si calcola a partire dal giorno successivo a quello della data delle bollette sino a tutto il giorno in cui vengono a scadere.

Se la scadenza si verificasse in giorno festivo, il termine è protratto a tutto il dì seguente.

Art. 8.

Quando, nei casi preveduti dall'articolo precedente, non sia

stato già accordato il termine massimo, gli intestatari delle bollette od i loro legali rappresentanti possono chiedere, dimostrandone la necessità, la proroga del termine di validità assegnato alle temporanee importazioni od esportazioni, con domanda regolare corredata della bolletta della quale si chiede la proroga.

Per le bollette emesse dalle dogane rette da direttore, o da un ispettore capo, hanno facoltà di concedere proroghe i capi delle rispettive dogane; per le bollette emesse da altre dogane, la facoltà è del direttore della circoscrizione, al quale la dogana ricevente deve subito trasmettere la domanda.

Se il termine di validità della bolletta fosse scaduto o fosse stato accordato nella misura massima o il massimo avesse raggiunto per precedenti proroghe, il capo della dogana ricevente respinge senz'altro la domanda. Accettandola, vi attesta immediatamente il giorno in cui la riceve.

La domanda, se presentata alla dogana di emissione, può essere accettata anche se non abbia a corredo la bolletta cui si riferisce, quando questa riguardi merci che si possono riesportare o reimportare per dogana diversa da quella che emise la bolletta e l'interessato nella domanda stessa espressamente dichiari di presentarla entro breve termine. La accettazione in tali condizioni della domanda non pregiudica la deliberazione definitiva della dogana circa la concessione o non della proroga. La dogana deve, in ogni modo, accertarsi che la domanda sia ammissibile per trattenerla, in attesa di avere la bolletta *figlia*.

Se la proroga venga concessa, deve esserne fatta attestazione sulla bolletta figlia di temporanea importazione od esportazione e presa nota sulla corrispondente bolletta *matrice* e sul registro di allibramento.

Art. 9.

Agli effetti dell'applicazione delle vigenti disposizioni sulle tare doganali, richiamate nell'articolo 8 della legge, i recipienti delle merci che vengono temporaneamente importate debbono essere trattati come se contengano merci esenti da dazio destinate alla importazione definitiva.

Art. 10.

Allorchè la dichiarazione per temporanea esportazione è presentata ad una dogana interna, questa, eseguita la visita, applica il bollo a piombo ai colli per accertarne l'identità sino al confine, e nella bolletta di temporanea esportazione indica la dogana di confine cui, secondo la richiesta della parte, le merci devono essere presentate per l'attestazione di uscita, e il termine nel quale vi debbono giungere.

La dogana di confine designata si accerta che i colli presentatile non abbiano subìto alterazioni di sorta, toglie il bollo a piombo ed attesta a tergo della bolletta il passaggio della linea doganale.

Col permesso del capo della dogana, se si tratti di dogana di I ordine, può essere consentita l'uscita delle merci anche da una dogana di confine diversa da quella indicata nella bolletta. Se si tratta di dogana di II ordine il permesso è di competenza del direttore della circoscrizione.

Art. 11.

La dichiarazione per la riesportazione o la reimportazione, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 della legge, deve contenere la descrizione delle merci che vengono presentate e, se si tratti di merci lavorate o trasformate, anche l'indicazione della qualità e della quantità di quelle corrispondenti importate o esportate temporaneamente.

Vi si devono altresì descrivere i recipienti in cui le merci siano contenute e la loro destinazione, quando ricorra per essi l'applicazione delle agevolezze consentite dall'art. 19 della legge.

Se la dichiarazione comprende merci riferentisi a più bollette di importazione od esportazione temporanea, deve contenere la indicazione delle merci in correlazione a ciascuna bolletta.

Eseguita la visita delle merci, la dogana appone corrispondente attestazione di scarico sulla bolletta o sulle bollette d'importazione od esportazione temporanea con riferimento alla bolletta emessa per la riesportazione o la reimportazione.

Quando, nei casi ammessi dal presente regolamento, la dichiarazione per la riesportazione o la reimportazione sia fatta verbalmente, la dogana dopo la visita si limita ad attestare a tergo della bolletta di temporanea importazione od esportazione la presentazione delle merci e l'avvenutane riesportazione o reimportazione.

La riesportazione o la reimportazione delle merci può essere fatta a riprese, ed in questo caso per ciascuna spedizione viene presa nota sulle rispettive bollette d'importazione o di esportazione temporanea delle merci di volta in volta presentate, segnando la rimanenza.

Le bollette di temporanea esportazione non sono valide per la reimportazione delle merci se non siano munite dell'attestato di uscita dalla dogana di confine.

Art. 12.

La prova della riesportazione o della reimportazione deve risultare dalle bollette di riesportazione o di reimportazione, allorchè la dichiarazione è fatta per iscritto, o dalle stesse bollette di temporanea importazione od esportazione, allorchè la dichiarazione è fatta verbalmente.

La bolletta di riesportazione è munita di due riscontrini e quella di reimportazione di un riscontrino.

Presso le dogane del confine marittimo i riscontrini della bolletta di riesportazione devono essere dagli agenti di finanza muniti delle attestazioni « visto imbarcare » e « visto a bordo » che debbono essere apposte anche sulle bollette. Uno dei riscontrini viene dopo ciò restituito dagli agenti alla dogana, l'altro consegnato al proprietario delle merci od al suo rappresentante.

Presso le dogane del confine di terra, invece, le bollette di riesportazione ed i relativi riscontrini debbono essere muniti dell'attestazione « visto uscire dallo Stato »; dei riscontrini uno deve essere restituito alla dogana e l'altro consegnato al conduttore delle merci.

Nel caso della riesportazione con dichiarazione verbale, di seguito alle attestazioni della dogana a tergo della bolletta di temporanea importazione ai sensi dell'art. 11, gli agenti di finanza appongono, secondo i casi, il « visto imbarcare » e il « visto a bordo » o il « visto uscire dallo Stato ».

L'attestazione di uscita dallo Stato per le riesportazioni per via di terra sarà convalidata con attestazione corrispondente della dogana estera di entrata, quando il concorso di tale dogana sia ammesso nelle convenzioni internazionali.

L'attestazione della reimportazione si fa all'atto del ritiro delle merci dalla dogana, apponendo il « visto reimportare » sulla bolletta di reimportazione e sul relativo riscontrino, oppure sulla bolletta di esportazione temporanea nel caso di reimportazione su dichiarazione verbale.

Sono applicabili per i riscontrini suddetti, in quanto non sia preveduto da queste disposizioni, quelle degli articoli 87 e seguenti del regolamento doganale.

Art. 13.

Nei casi di riesportazione o di reimportazione in molte riprese, per le varie annotazioni di scarico si fa uso di apposito libretto, munito di speciale riferimento alla bolletta da discaricare e distinto in serie, che la dogana consegna a complemento della bolletta, prendendone nota su questa e nel registro di temporanea importazione od esportazione.

Il libretto deve essere presentato insième con la bolletta relativa ogni volta che si effettui una spedizione di merci in riesportazione o reimportazione.

All'atto della prima operazione di riesportazione o reimportazione che venga richiesta, il funzionario che eseguisce il relativo scarico pone a tergo della bolletta o sul libretto allegatovi le indicazioni del carico dei prodotti da riesportare o reimportare.

In luogo del libretto di scarico può essere fatto uso di speciale foglio di scarico di modello stabilito dal Ministero delle finanze e che sarà considerato come un'appendice alla bolletta.

Art. 14.

Allorchè, nel verificare merci presentate per la riesportazione, la dogana accerti una quantità maggiore di quella dichiarata e riconosca in conseguenza che la bolletta di temporanea importazione citata nella dichiarazione scritta non ha credito o capienza sufficiente per tutta la merce verificata, può consentire lo scarico della quantità trovata eccedente da altra bolletta di data non posteriore a quella della presentazione della merce intestata allo stesso dichiarante e concernente merce della stessa qualità di quella verificata.

Art. 15.

Per la riesportazione da dogana interna di merci importate temporaneamente senza cauzione viene rilasciata la bolletta di riesportazione, indicandovi la dogana di confine alla quale le merci debbono essere presentate per l'uscita dallo Stato ed il termine per tale presentazione.

Per l'accertamento della riesportazione si fa uso di un solo riscontrino.

La dogana di confine, riconosciuta la concordanza fra le merci e le indicazioni della bolletta di riesportazione, appone su questa l'attestazione: « visto conforme in uscita dallo Stato ».

Gli agenti di finanza, a seconda che l'uscita delle merci si effettui per la frontiera di mare o di terra, appongono così sulla bolletta, come sul riscontrino, il « visto imbarcare » e il « visto a bordo » ovvero il « visto uscire dallo Stato », staccano il riscontrino e lo consegnano alla dogana, la quale lo trasmette alla dogana interna che emise la bolletta, perchè lo unisca alla corrispondente matrice.

Se la bolletta di riesportazione è presentata alla dogana di confine senza il riscontrino o col riscontrino staccato, essa non è efficace per l'uscita delle merci, se non previo deposito dei diritti di esportazione, di cui le merci siano soggette, da essere restituito quando venga provato che quella bolletta non sia già stata usata per legittimare l'uscita di altre merci dallo Stato.

Art. 16.

La garanzia prestata per la temporanea importazione di merci soggette a diritti di confine nei modi stabiliti dall'art. 6 della legge e dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento vale anche di garanzia per la spedizione in riesportazione con bolletta di cauzione che venga emessa da dogana interna a tenore dell'articolo 13 della legge.

In tal caso è lasciato in sospeso il discarico della bolletta di temporanea importazione, finchè non giunga alla dogana interna di partenza il regolare certificato di scarico.

Tuttavia l'interessato può prestare nuova garanzia ai sensi della legge doganale per i diritti e gli interessi di mora sulle merci che vengono spedite in cauzione alla dogana di confine, nel qual caso la bolletta di cauzione darà scarico definitivo alla bolletta di temporanea importazione.

In questa evenienza i diritti di confine da garantire s'intendono quelli corrispondenti alle merci importate temporaneamente alle quali si dà scarico.

Art. 17.

Nel caso di mancato scarico della bolletta di cauzione emessa come all'articolo precedente, per la spedizione in riesportazione da dogana interna, si applicano le disposizioni e sanzioni degli articoli 17 e 24 della legge.

Verificandosi differenze di qualità o di quantità alla dogana di arrivo in confronto della bolletta di cauzione, si applica il disposto dell'art. 22 della legge.

Art. 18.

Oltre che nei casi specificatamente indicati da questo regolamento, le merci che all'atto della temporanea importazione od esportazione furono identificate mediante contrassegno e senza prelevamento di campioni, possono essere riesportate o reimportate per dogana diversa da quella che emise la bolletta di temporanea importazione od esportazione, purchè ne sia fatta domanda al direttore della circoscrizione, cui appartiene la dogana alla quale le merci si vogliono presentare e questa sia per ordine e classe abilitata a compiere le operazioni d'importazione o di esportazione temporanea della suddetta merce.

All'operazione non è dato corso o seguito, qualora i contrassegni delle merci non siano integri.

Art. 19.

La dogana, che eseguisce lo scarico parziale o totale di bollette di temporanea importazione od esportazione emesse da altra dogana, deve subito avvisarne la dogana che le ha rilasciate o mediante apposito « avviso di scarico » quando lo scarico è parziale o trasmettendole la stessa bolletta, munita delle attestazioni di scarico, se questo è totale.

Per le merci spedite con bolletta di riesportazione prima di inviare l'avviso o la bolletta di temporanea importazione od esportazione deve attendersi il ritorno del riscontrino con le attestazioni dell'avvenuta riesportazione per far di queste menzione nell'avviso o nella bolletta.

L'avviso di scarico deve essere firmato dal funzionario doganale preposto all'Ufficio scritture.

La dogana, che riceve l'avviso di scarico o la bolletta discaricata, deve riportare nei propri registri le annotazioni di scarico: dopo di che unisce l'uno o l'altro alla matrice della relativa bolletta di temporanea importazione od esportazione.

Art. 20.

Allorchè le bollette di temporanea importazione od esportazione risultano discaricate per la totalità delle merci, sono dalla dogana trattenute ed unite alle rispettive matrici. Se fu consegnato libretto di scarico, questo deve essere pur esso trattenuto insieme con la bolletta della quale è complemento.

Lo scarico si ha per definitivo, oltre che con la emissione dei documenti e col compimento delle formalità di cui agli articoli 11, 12, 15 e 16:

1° con l'emissione della bolletta d'importazione o di esportazione definitiva e la conseguente riscossione dei diritti e degli interessi di mora nel caso preveduto dall'art. 14 della legge;

2° nei casi preveduti dall'art. 15 della legge, con l'emissione della bolletta di deposito, di riesportazione o di cauzione per le merci temporaneamente importate e lavorate, immesse o spedite in depositi doganali o in depositi franchi.

Art. 21.

La restituzione della cauzione, prestata per la temporanea importazione od esportazione di merci, viene effettuata di regola, dalla dogana che ha emessa la bolletta e quando questa sia definitivamente discaricata a' sensi dell'art. 20.

Però, quando la cauzione fu prestata in contanti, la dogana che procede allo scarico di una bolletta di temporanea impor-

tazione od esportazione emessa da un'altra dogana, può essa stessa restituire la cauzione, seguendo in questo caso le norme della legge e del regolamento doganale per il rimborso da parte delle dogane di arrivo delle somme depositate a garanzia della spedizione di merci estere da una dogana ed un'altra.

In ogni caso, a richiesta della parte, può rilasciarsi un certificato di scarico, staccato da apposito registro a « matrice e figlia », servente a fornire alla dogana depositaria della cauzione la prova dell'adempimento degli obblighi assunti con la temporanea importazione od esportazione, salva in ogni modo l'osservanza dell'articolo precedente.

Spetta sempre al funzionario doganale preposto al servizio delle scritture doganali di dichiarare il nulla osta per la restituzione del deposito cauzionale in seguito all'accertamento della regolarità dei documenti di scarico.

Art. 22.

Se sorga contestazione tra la dogana e l'esportatore su la qualificazione di merci presentate a saldo della riesportazione fatta a riprese e venga sollevata controversia di tariffa, la dogana, a richiesta, restituise la parte di cauzione che eccede la garanzia necessaria per lo scarico in contestazione, emettendo una nuova bolletta di somme depositate per la parte di cauzione trattenuta.

Art. 23.

Il proprietario delle merci temporaneamente importate od esportate che intende di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 14 della legge, deve presentare alla dogana che emise la bolletta di temporanea importazione od esportazione, la dichiarazione prescritta dalla legge doganale, per lo sdaziamento di tutta la merce o di parte di essa.

La dichiarazione deve fare riferimento alla bolletta d'importazione od esportazione temporanea relativa e, se si tratti d'immissione in consumo di merci lavorate, dovrà descrivere queste merci ed indicare la qualità e la quantità di quelle importate temporaneamente, dalle quali esse derivano.

Quando non si tratti di merci importate temporaneamente, la cui lavorazione debba effettuarsi in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'Amministrazione, la dogana prescinde dal richiedere la presentazione della merce per la visita, procedendo alla liquidazione dei diritti relativi alle merci importate od esportate temporaneamente dichiarate per l'immissione in consumo o per la definitiva esportazione.

Art. 24.

Per il deposito doganale ai sensi dell'art. 15 della legge, dei prodotti ottenuti con la lavorazione di merci temporaneamente importate si osservano le norme della legge e del regolamento doganale relative al deposito delle merci estere. Però nella dichiarazione scritta si deve fare riferimento alla bolletta di temporanea importazione e indicare i prodotti secondo le voci di tariffa che li riguardano e la qualità e la quantità delle merci temporaneamente importate che hanno servito alla loro fabbricazione.

Eguali indicazioni occorrono nella dichiarazione da presentare all'estrazione dai depositi per l'ulteriore esito dei prodotti medesimi.

Agli effetti dello scarico della temporanea importazione, la bolletta di deposito con l'attestazione d'introduzione delle merci in magazzino equivale alla bolletta di riesportazione.

Se i detti prodotti siano destinati a deposito franco, deve essere presentata la dichiarazione per l'emissione della bolletta di [illegible]portazione e varrà come attestazione di uscita dallo Stato il [illegible]d'introduzione nel deposito franco da apporsi tanto sulla [illegible]a quanto sul riscontrino.

[illegible]a il deposito doganale od il deposito franco ai quali i prodotti vengono destinati si trovino presso altre dogane, i prodotti vi saranno spediti con bolletta di cauzione, seguendo il procedimento stabilito per la spedizione in riesportazione da dogane interne. Questo stesso procedimento viene seguito per la spedizione di merci lavorate che fossero destinate presso altra dogana per fruire delle concessioni di cui all'art. 15 della legge.

Art. 25.

Nel deposito doganale di cui all'articolo precedente il carico è costituito in base ai diritti di confine dovuti sulle quantità di merci temporaneamente importate dalle quali i prodotti derivano, senza esclusione delle quantità corrispondenti agli eventuali avanzi o cali di lavorazione. Se si tratta di merci soggette a dazio a peso lordo od a peso netto legale il carico sarà costituito da codesto peso.

Scorsi due anni dalla data dell'introduzione in deposito i prodotti suddetti s'intenderanno soggetti ai diritti di confine loro propri, secondo la tariffa vigente in quel momento, e la dogana quindi provvederà a rinnovare in corrispondenza il carico dei diritti di confine, giusta l'art. 249 del regolamento doganale.

Art. 26.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito nella bolletta di temporanea importazione od esportazione per la riesportazione o reimportazione delle merci senza che la bolletta stessa abbia avuto scarico totale, la dogana procede alla liquidazione dei diritti di confine e degli interessi di mora dovuti passando in riscossione la parte di cauzione corrispondente.

Nei casi nei quali la riesportazione o reimportazione delle merci si può effettuare per un'altra dogana, alla riscossione definitiva dei diritti di confine e degli interessi di mora sarà proceduto decorsi trenta giorni dalla scadenza della bolletta senza che sia pervenuto alla dogana il certificato di scarico o la bolletta discaricata.

Senza pregiudizio del diritto di passare, come sopra, in riscossione definitiva la cauzione o parte di essa, la dogana invita le parti interessate a prestarsi alla liquidazione delle bollette di importazione od esportazione temporanea scadute.

Riscuotendosi i diritti di confine e gli interessi di mora si deve fare annotazione di scarico nella bolletta di temporanea importazione od esportazione.

Nei casi in cui la cauzione non sia stata prestata con deposito in contanti o in titoli dello Stato, si procede alla riscossione dei diritti di confine e degli interessi di mora a' termini dell'art. 15 della legge doganale.

Art. 27.

La liquidazione degli interessi di mora, nei casi previsti dagli articoli 14, 16 e 17 della legge, è fatta a mese per tutti quelli decorsi fra le date in detti articoli prefisse, calcolando la frazione di mese come mese intero.

In tutti i casi di liquidazione gli interessi di mora saranno riscossi in misura non inferiore a lire una.

Art. 28.

Nei casi di applicazione degli articoli 22 e 23 della legge, viene rifiutato lo scarico delle bollette d'importazione od esportazione temporanea per le merci che siano riconosciute diverse da quelle che si sarebbero dovute riesportare o reimportare restando ammessa, entro il termine stabilito, la presentazione alla riesportazione o alla reimportazione delle merci corrispondenti alle dette bollette.

Art. 29.

Per conseguire la reimportazione ed immissione in consumo, a' sensi dell'articolo 18 della legge, di prodotti precedentemente riesportati, ottenuti dalla lavorazione di merci estere tempora-

ncamente importate, occorre presentare regolare domanda al direttore della circoscrizione, cui appartiene la dogana per la quale i prodotti si vogliono reimportare.

La domanda deve essere presentata dalla stessa persona o ditta per conto della quale fu effettuata la riesportazione dei prodotti e deve essere corredata dalla bolletta di riesportazione in originale o in copia, e dei documenti di trasporto che servirono a scortare le merci sia per la riesportazione all'estero sia pel ritorno.

Nella domanda dovranno essere indicati i motivi del ritorno in Italia dei prodotti e i contrassegni o gli altri elementi di sicura identificazione che permettano con assoluta certezza di riconoscere i prodotti medesimi come derivati da merci a suo tempo ammesse in temporanea importazione.

Il direttore. in caso di dubbio o di sospetto di abusi, può richiedere altre prove di quanto l'interessato asserisce, e cioè dichiarazioni od attestati autentici di autorità estere ed anche la corrispondenza commerciale fra mittente e destinatario.

Qualora il direttore ritenga, salvo l'accertamento mediante la visita della condizione effettiva dei prodotti, che questi possono beneficiare del disposto dell'articolo 18 della legge, dà l'autorizzazione ad effettuare l'operazione di entrata.

Art. 30.

Nella dichiarazione scritta per la reimportazione di cui all'articolo precedente, i prodotti devono essere denominati e descritti secondo la voce di tariffa che li riguarda, e vi dovrà altresì essere indicata la qualità e quantità delle merci d'importazione temporanea dalle quali derivano, osservando per la determinazione della quantità imponibile i criteri stabiliti nell'art. 25.

Alla bolletta matrice saranno allegati la domanda con l'autorizzazione del d.rettore e i documenti che vi si riferiscono.

Art. 31

Su regolare domanda del 'intestatario di una bolletta, ancora valida. di temporanea importazione od esportazione che sia stata smarrita, può essere rilasciato un duplicato La facoltà di autorizzare l'emissione di dupl.cati è del direttore per le bollette emesse dalle dogane della propria circoscrizione, eccettochè si tratti di merci non munite di contrassegno, le quali possano essere riesportate da dogane diverse da quella d'importazione ed i cui prodotti similari nazionali siano soggetti a dazio di esportazione, ovvero che possano essere reimportate da dogane diverse, nei quali casi la facoltà è del Ministero delle finanze a cui deve essere indirizzata la domanda.

In questi casi l'intestatario della bolletta d'importazione temporanea deve fare nell'istanza formale dichiarazione con la quale sollevi l'Amministrazione dello Stato da qualsiasi responsabilità per l'eventuale uso già fatto o che venisse fatto della bolletta originale.

Se il duplicato viene emesso, ne deve essere tosto presa nota nel registro delle bollette di temporanea importazione ed esportazione, riproducendo insieme sul duplicato stesso tutte le annotazioni di scarico risultanti dal registro e riguardanti la bolletta smarrita. È inoltre obbligo della dogana di invigilare che della bolletta originale non sia fatto più uso per riesportare o reimportare merci soggette a diritti di confine.

Nei casi nei quali la riesportazione o reimportazione delle merci sia impedita dalla mancanza del documento originale e questo sia prossimo a scadere, il duplicato regolarmente emesso sarà efficace al compimento dell'operazione anche dopo la scadenza del termine per la riesportazione o la reimportazione, purchè alla data della domanda le merci siano arrivate alla dogana.

Allorchè le bollette delle quali venga chiesto il duplicato siano di temporanea importazione senza cauzione ovvero di temporanea esportazione, le une e le altre riferibili a merci che possono essere riesportate o reimportate per altra dogana, la consegna del duplicato è subordinata al preventivo deposito dei diritti di confine che sarebbero dovuti rispettivamente per la esportazione o per l'introduzione delle merci da riesportare o da reimportare.

Il deposito verrà restituito dopo la scadenza del termine di validità della temporanea importazione od esportazione e quando la dogana si sia assicurata che non fu fatto uso anche della bolletta originale, ma non mai prima che sia trascorso il termine di trenta giorni stabilito nell'articolo 26.

Art. 32.

Per la risoluzione di controversie che sorgano intorno alla qualificazione di merci e prodotti indicati nella legge e in questo regolamento all'importazione od alla esportazione temporanea e alla riesportazione od alla reimportazione, si applicano le disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 aprile 1911, n. 330.

Art. 33.

Allorchè le dogane che compiono delle operazioni di temporanea importazione od esportazione o di riesportazione e reimportazione accertino o comunque vengano a cognizione di abusi che si commettano o siano stati tentati o commessi da ditte o da singoli, ne riferiscono al Ministero per l'eventuale applicazione dell'art. 27 della legge. Le dogane che non siano rette da direttore ne riferiscono a mezzo di quello della circoscrizione.

Art. 34.

Le spese occorrenti per le verificazioni e gli accertamenti che si rendono necessari negli stabilimenti di lavorazione delle merci importate temporaneamente sono a carico delle ditte interessate.

Le operazioni che si effettuano presso gli stabilimenti suddetti in esecuzione delle disposizioni della legge e di questo regolamento si considerano, agli effetti delle indennità da corrispondere agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, giusta l'art. 9 della legge doganale, come compiute fuori del circuito della dogana.

Le Ditte proprietarie degli stabilimenti, soggetti a vigilanza permanente degli agenti della finanza, sono altresì tenute a rimborsare all'Amministrazione le spese relative alla vigilanza.

Art. 35.

I residui della lavorazione delle merci importate temporaneamente possono essere ammessi al medesimo trattamento fatto dalla tariffa doganale e dal relativo repertorio agli avanzi o rottami che nelle stesse condizioni provengano dall'estero. semprechè sia accertato che essi effettivamente derivino dalle merci temporaneamente importate, cui vengono attribuiti. Per tale sdaziamento non è applicabile l'interesse di mora, di cui all'art. 14 della legge.

Dei detti residui può anche concedersi la riesportazione o la distruzione ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni preliminari alla tariffa.

TITOLO II.

Temporanea importazione di materie e prodotti tessili

Cap. I.

Filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti

Art. 36

L'importazione temporanea dei filati di cotone, greggi o bianchiti per essere tinti, può aver luogo solo presso le dog[ane] di primo ordine.

Art. 37.

Nelle bollette di temporanea importazione si deve indicare il numero delle matasse temporaneamente importate ed il peso di 500 metri di filato, precisando se trattisi di filato semplice o ritorto.

Una delle matasse è trattenuta dalla dogana come campione per i necessari confronti all'atto della riesportazione dei filati tinti.

Se i filati, anche della stessa qualità, sono in matasse diverse è trattenuta come campione una matassa per ciascuna specie.

Art. 38.

Lo scarico delle bollette deve essere fatto tenendo conto tanto del numero delle matasse, quanto del peso dei filati che si riesportano.

L'aumento di peso subito dai filati per effetto della tintura si determina confrontando il peso di 500 metri di filato greggio od imbianchito col peso di 500 metri di filato tinto.

Art. 39.

Se alla riesportazione si riscontra corrispondenza nel peso, ma deficienza nel numero delle matasse, la dogana converte in riscossione definitiva la parte della cauzione corrispondente ai diritti di confine dovuti sulle matasse mancanti trattiene la restante parte della cauzione e redige processo verbale di contravvenzione per l'applicazione della multa comminata dal terzo comma dell'art. 22 della legge.

Il peso delle matasse mancanti, sul quale deve essere commisurato il dazio, si determina attribuendo a ciascuna matassa mancante un peso eguale a quello medio delle matasse della stessa specie importate temporaneamente.

Quando si presentino alla riesportazione tutte le matasse temporaneamente importate, e, detratto l'aumento di peso prodotto dalla tintura, risulta una deficienza nel peso complessivo, la dogana riscuote il dazio sulla quantità mancante, prescindendo dall'applicazione degli interessi di mora, eccetto che, da confronto col campione che essa possiede, risulti provata la sostituzione della merce.

CAP. II.

Filati di cotone misuranti più di 20.000 metri per 1/2 chilogramma, anche se rivestiti di filo o di lamina metallici, per la fabbricazione dei tessuti, nastri e galloni misti di seta e cotone

Art. 40.

L'importazione temporanea dei filati di cotone misuranti più di 20.000 metri per mezzo chilogramma, anche se rivestiti di filo o di lamina metallici, destinati alla fabbricazione dei tessuti, nastri e galloni misti di seta e cotone, può aver luogo solo presso le dogane di primo ordine.

Art. 41.

Dei filati importati temporaneamente devesi prelevare un campione, per confrontarlo all'atto della riesportazione dei tessuti, nastri e galloni misti, coi fili di cotone che ne formano parte.

Art. 42.

La dichiarazione per riesportazione deve anche indicare la qualità di filati di cotone che venne impiegata nella fabbricazione dei tessuti, nastri e galloni misti, presentati per lo scarico.

Art. 43.

La dogana si accerta dell'esattezza delle quantità indicate nella dichiarazione determinando, mediante lo sfilacciamento di una porzione del tessuto, nastro o gallone da esportare, in quale proporzione il cotone vi sia contenuto.

Se dalla visita dei tessuti, nastri o galloni che si presentano per l'esportazione, risulta che i filati di cotone impiegati nella loro fabbricazione sono stati imbianchiti o tinti, la quantità dei filati di cotone come sopra accennati deve essere aumentata o diminuita per compensare rispettivamente la diminuzione di peso prodotta dall'imbianchimento o l'aumento prodotto dalla tintura.

La misura di tale aumento o diminuzione è stabilita come segue:

Filati greggi:
Imbianchiti, diminuzione 4 %.
Tinti in rosso, aumento 8 %.
Tinti in turchino, id. 5 %.
Tinti in nero semplice, id. 7 %.
Tinti in nero-nero, id. 12 %.
Tinti in bruno, caffè, marrone, oliva, al cattù, id. 10 %.
Tinti in grigio e altre tinte chiare, id. 1 %.
Filati imbianchiti:
Tinti in rosso, aumento 10 %.
Tinti in grigio ed altre tinte chiare, id. 1 %.

Art. 44.

I tessuti, nastri e galloni, misti di cotone e seta, sono ammessi a dare scarico alle bollette di temporanea importazione, qualunque sia la proporzione della seta in essi contenuta.

Art. 45.

Quando i tessuti, nastri e galloni da esportare siano di differenti qualità e colori, deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione per riesportazione, una distinta da compilarsi su apposito modello, indicante, per ciascuno dei suindicati prodotti, il numero delle pezze di ciascuna qualità e dello stesso colore, il peso netto di ciascuna qualità e la proporzione fra il peso dei filati di cotone e quello del tessuto, nastro o gallone.

La dogana si limita ad accertarsi dell'esattezza di tali indicazioni, verificando il peso ed eseguendo soltanto su qualche pezza l'esperimento di cui è detto nella prima parte del precedente articolo.

Se non risultano sensibili differenze rispetto alle indicazioni della distinta questa serve di base per determinare la quantità di filati da scaricare.

La distinta è considerata come parte integrante della dichiarazione e deve restare allegata alla matrice della bolletta di riesportazione.

Art. 46.

Per le quantità di filati non riesportate entro il termine assegnato, la dogana procede ai sensi dell'art. 17 della legge, esclusa l'applicazione degli interessi di mora, quando le deficienze non superino il 5 per cento.

CAP. III.

Filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghie di trasmissione

Art. 47.

L'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello destinati alla fabbricazione di cinghie di trasmissione, può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 48.

Nella dichiarazione di temporanea importazione deve essere indicata anche la quantità di ciascuna specie dei filati importati temporaneamente.

La dogana all'atto della visita preleva un campione per cia-

scuna specie di filati, per i necessari confronti alla riesportazione.

Art. 49.

Nella dichiarazione per riesportazione si deve indicare la quantità di ciascuna specie di filati importati temporaneamente, impiegati nella fabbricazione delle cinghie che si riesportano.

La dogana si accerta, mediante il confronto dei campioni, dell'identità dei filati dichiarati per riesportazione e quando nella fabbricazione delle cinghie siano stati impiegati filati di diverse qualità, per verificare l'esattezza delle qualità indicate nella dichiarazione, determina, mediante lo sfilacciamento di una parte della cinghia, in quale proporzione entrino nella cinghia stessa i filati di ciascuna specie importati temporaneamente.

Quando le cinghie siano composte di filati di una sola qualità, importati temporaneamente, la dogana dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello delle cinghie che si esportano.

Se le cinghie sono imbevute o spalmate di materie grasse, coloranti e simili, la dogana dovrà prelevare i campioni occorrenti per determinare mediante analisi il peso delle materie stesse che è da escludere dallo scarico della bolletta d'importazione temporanea.

Art. 50.

Per le quantità di filati non riesportate entro il termine assegnato, la dogana procede ai sensi dell'art. 17 della legge, esclusa l'applicazione degli interessi di mora, quando le deficienze non superino il 5 per cento.

CAP. IV.

Tessuti di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti o stampati

Art. 51.

L'importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, può aver luogo solo presso le dogane di primo ordine.

Art. 52.

Unitamente alla dichiarazione di temporanea importazione deve essere presentata una distinta in doppio esemplare, indicante, per ciascuna qualità di tessuti, il numero, il peso, le dimensioni e la superficie delle pezze. Questa distinta è considerata come parte integrante della dichiarazione e deve esserne unito un esemplare alla *matrice* e l'altro alla *figlia* della bolletta di importazione temporanea.

Nella dichiarazione deve anche indicarsi se la riesportazione dei tessuti sarà effettuata a pezze intere o frazionate.

Art. 53.

All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva un campione dei tessuti importati temporaneamente, per gli opportuni confronti da farsi all'atto della riesportazione, ed appone alle due estremità di ciascuna pezza uno speciale contrassegno.

Se la riesportazione dei tessuti debba essere effettuata a pezze frazionate, la dogana appone il contrassegno anche nei punti intermedi delle pezze nelle quali avverrà la suddivisione.

Art. 54.

Per l'applicazione del contrassegno, le dogane faranno uso di bollo ad inchiostro indelebile.

Ai tessuti da sottoporsi a speciali lavorazioni, per le quali il bollo ad inchiostro non risulterebbe poi riconoscibile, saranno applicati in sua vece contrassegni metallici.

Art. 55.

All'atto della riesportazione, la dogana, dopo accertata l'identità dei tessuti mediante il confronto con i campioni, si assicura che le pezze e le frazioni di pezze presentino all'estremità il contrassegno appostovi all'atto dell'importazione temporanea.

Per dare scarico alla bolletta d'importazione temporanea la dogana deve tener conto, per ciascuna qualità di tessuto, del numero e delle dimensioni delle pezze e frazioni di pezze, accertandosi della loro integrale riesportazione e nei casi di scarichi a riprese, terrà conto anche del peso in rapporto alla superficie sulla base delle risultanze della distinta unita alla bolletta.

La dogana può concedere sanatoria per le lievi differenze nella larghezza o lunghezza delle pezze, prodotte dalla lavorazione.

Art. 56.

I tessuti importati temporaneamente per essere stampati possono riesportarsi ridotti in fazzoletti.

In questo caso i tessuti devono essere presentati per la riesportazione in iscampoli di una dozzina o di mezza dozzina di fazzoletti.

Oltre ai due scampoli corrispondenti alle due estremità delle pezze, muniti di contrassegno, devono essere presentate alla dogana tante dozzine o mezze dozzine di fazzoletti, quante ne occorrono per completare le pezze rispettive.

Quando, dal confronto dei fazzoletti con i campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea e coi capi delle pezze muniti di contrassegno, risulti provata l'identità dei tessuti, la dogana dà scarico alla bolletta, determinando il peso dei tessuti che si riesportano, nei modi stabiliti dal precedente articolo.

CAP. V.

Tessuti di cotone, di lino e misti di cotone e di lino, greggi, per essere ricamati e imbianchiti o ricamati e tinti

Art. 57.

L'importazione temporanea dei tessuti di cotone, di lino e misti di cotone e lino, greggi, per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, può aver luogo solo presso le dogane di primo ordine.

Art. 58.

Unitamente alla dichiarazione dell'importazione temporanea deve essere presentata in doppio esemplare una distinta indicante il numero, il peso, le dimensioni e la superficie delle pezze per ciascuna qualità di tessuto.

La distinta è considerata come parte integrante della dichiarazione e deve poi esserne unito un esemplare alla matrice l'altro alla figlia della bolletta d'importazione temporanea.

Art. 59.

All'atto della temporanea importazione la dogana preleva un campione dei tessuti ed appone alle due estremità di ciascuna pezza un contrassegno.

Art. 60.

Alla riesportazione la dogana, dopo accertata l'identità dei tessuti, confrontandoli coi campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea, si assicura che le pezze presentino all'estremità il contrassegno appostovi all'atto dell'importazione temporanea.

Per dare scarico alla bolletta d'importazione temporanea la dogana deve tener conto, per ciascuna qualità di tessuto, del numero e delle dimensioni delle pezze, accertandosi che vengano tutte riesportate, e, nei casi di scarico a riprese, terrà conto anche del peso in rapporto alla superficie sulla base delle risultanze della distinta unita alla bolletta.

Art. 61.

I tessuti possono essere riesportati ridotti in iscampoli, in bende o in tende.

In questo caso devono essere presentati alla dogana, insieme coi capi delle pezze muniti del contressegno, tanti scampoli, tante bende o tante tende, quante ne occorrono per completare la superficie delle pezze importate temporaneamente.

Quando, dal confronto dei campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea coi capi delle pezze muniti del contrassegno, risulti provata l'identità dei tessuti. la dogana dà scarico alla bolletta nei modi stabiliti dal precedente articolo.

La dogana può concedere sanatoria per le lievi differenze nella superficie dei tessuti, prodotte dalla lavorazione.

Art. 62.

Non sono ammesse a dare scarico alle bollette d'importazione temporanea le partite di tessuti in quantità inferiori a kg. 25 per ciascuna specie.

Cap. VI.

Tessuti di cotone, di lino e misti di cotone e di lino, per essere ridotti in camicie, colli e polsini

Art. 63.

L'importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino, e misti di cotone e di lino, per essere ridotti in camicie, colli e polsini. può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine della prima classe.

Art. 64.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente i tessuti di cui al precedente articolo deve esserne fatta regolare domanda al direttore della circoscrizione doganale, indicando la specie ed il numero degli oggetti che si vogliono fabbricare e la quantità del tessuto in metri quadrati che sarà impiegata nella fabbricazione di ciascun oggetto.

Quando con i tessuti importati temporaneamente si vogliano fabbricare camicie, colli e polsini, composti di tessuti di differenti qualità. od anche soltanto foderati, in tutto od in parte, con tessuto di qualità diversa da quella del tessuto principale, deve esserne fatto cenno nella domanda, specificando la quantità in metri quadrati e centimetri quadrati delle differenti qualità di tessuti occorrenti per ciascuno degli oggetti che si vogliono fabbricare.

Alla domanda devono essere uniti i campioni degli oggetti stessi, distinguendo con un numero ed una marca speciale i campioni della stessa forma, ma di dimensioni diverse.

All'atto della concessione il direttore predetto stabilisce quanti metri quadrati e centimetri quadrati si devono considerare impiegati nella fabbricazione di ciascun oggetto indicato nell'istanza tenuto conto degli avanzi di fabbricazione.

Art. 65.

All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva, per ciascuna qualità di tessuti, un campione, sul quale indica il peso di un metro quadrato del rispettivo tessuto, nonchè il numero e a data della bolletta di temporanea importazione emessa ed il numero d'ordine sotto il quale il tessuto è descritto nella bolletta medesima, quando questa comprenda tessuti di diverse qualità.

Art. 66.

Sulla bolletta di temporanea importazione si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuti, oltre al peso netto, la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 67.

Le camicie, i colli e i polsini da riesportare devono essere presentati alla dogana separati a seconda della loro specie e della qualità del tessuto principale di cui sono formati.

Nello stesso modo devono essere descritti sulla dichiarazione di riesportazione, sulla quale si deve pure indicare il numero degli oggetti di ciascuna specie che si riesportano, ed il numero d'ordine sotto il quale è descritto nella bolletta di temporanea importazione il tessuto impiegato nella fabbricazione degli oggetti stessi.

Quando si tratti di camicie, colli e polsini fabbricati con tessuti di più qualità, unitamente alla dichiarazione di riesportazione deve essere presentata una distinta indicante il numero dei capi per ciascuna specie di oggetti e la quantità in metri quadrati e centimetri quadrati, per ciascuna qualità di tessuti impiegati nella fabbricazione degli oggetti stessi.

La distinta è considerata come parte integrante della dichiarazione e deve restare unita alla matrice della bolletta di riesportazione.

Art. 68.

Quando le camicie, i colli e i polsini che si riesportano siano formati di tessuto di una sola qualità, la dogana, dopo essersi accertata dell'identità degli oggetti e del tessuto mediante il confronto coi campioni rispettivi, determina quanti metri di tessuto di ogni specie si riesportano, prendendo per base per ciascun oggetto le misure stabilite all'atto della concessione, e dà scarico alla bolletta di temporanea importazione per un peso eguale a quello accertato all'atto dell'importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto dello stesso tipo.

Si considerano formati di tessuto di una sola qualità le camicie, i colli e i polsini nei quali al tessuto principale sia aggiunta qualche piccola guarnizione di materia diversa, o di tessuto di altra specie, e segnatamente le camicie aventi i colli, i davanti e i polsini di tessuto differente da quello di cui sono formati.

Art. 69.

Quando vengano presentati alla riesportazione camicie, colli e polsini formati con tessuti di più qualità, la dogana, dopo stabilita l'identità degli oggetti e dei tessuti, si accerta che si tratti di oggetti pei quali sia stato ottemperato a quanto è prescritto dall'articolo 64 e determina quanti metri quadrati di tessuto di ogni specie si riesportano, prendendo per base, per ciascun oggetto, le misure stabilite all'atto della concessione.

Dalla bolletta di temporanea esportazione deve essere scaricato, per ogni qualità di tessuto, un peso eguale a quello accertato all'atto dell'importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto della rispettiva specie.

Art. 70.

Per le quantità di tessuti non riesportate entro il termine assegnato, la dogana procede ai sensi dell'articolo 17 della legge, esclusa l'applicazione degli interessi di mora quando le deficienze non superino il cinque per cento.

Art. 71.

Non sono ammesse a dare scarico alle bollette di temporanea importazione le camicie, i colli e i polsini in quantità inferiore a kg. 25.

Cap. VII.

Tessuti di seta o misti con seta in misura non inferiore al 12 per cento, per essere tinti, stampati, cilindrati, apparecchiati o marezzati.

Art. 72.

L'importazione temporanea di tessuti di seta o misti con seta in misura non inferiore al 12 per cento, per essere tinti, stampati, cilindrati, apparecchiati o marezzati, è concessa soltanto a

chi, con certificato della competente Camera di commercio ed industria, dimostri di esercitare l'industria di tali lavorazioni e può aver luogo presso le dogane di primo ordine.

Art. 73.

Nella dichiarazione d'importazione temporanea deve altresì indicarsi:

a) la lavorazione alla quale i tessuti devono essere sottoposti, e per quelli destinati ad essere tinti o stampati, il colore che devono ricevere;

b) se la riesportazione sarà effettuata a pezze intere o dimezzate.

Insieme con la dichiarazione, dev'essere presentata una doppia distinta indicante il numero, il peso e le dimensioni delle pezze per ciascuna qualità di tessuto. Questa distinta è considerata come parte integrante della dichiarazione e deve poi esserne unito un esemplare alla matrice e l'altro alla figlia della bolletta d'importazione temporanea.

Art. 74.

All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva un campione per ciascuna qualità di tessuto, per gli opportuni confronti da farsi alla riesportazione, ed appone uno speciale contrassegno alle due estremità di ciascuna pezza, ed anche nei punti intermedi, se debba effettuarsene la suddivisione.

Per l'applicazione del contrassegno, le dogane faranno uso di bollo ad inchiostro indelebile.

Ai tessuti da sottoporsi a speciali lavorazioni, per le quali il bollo ad inchiostro non risulterebbe riconoscibile, saranno apposti in sua vece contrassegni metallici.

Art. 75.

Alla riesportazione, la dogana, dopo accertata la qualità dei tessuti mediante il confronto coi campioni, si assicura che le pezze e le frazioni di pezze presentino alle estremità il contrassegno apposto all'atto dell'importazione temporanea.

Per dare scarico alla bolletta d'importazione temporanea la dogana deve tener conto, per ciascuna qualità di tessuto, del numero e delle dimensioni delle pezze e frazioni di pezze accertandosi della loro integrale riesportazione, e nei casi di scarico a riprese terrà conto anche del peso in rapporto alla superficie sulla base delle risultanze della distinta unita alla bolletta.

La dogana può concedere sanatoria per le lievi differenze nella larghezza e lunghezza delle pezze, prodotte dalla lavorazione.

Cap. VIII.

Tessuti di ogni specie per essere ricamati

Art. 76.

L'importazione temporanea dei tessuti di ogni specie per essere ricamati può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 77.

All'atto della temporanea importazione la dogana preleva un campione dei tessuti ed appone alle due estremità di ciascuna pezza un contrassegno.

Art. 78.

I tessuti possono essere riesportati ridotti in iscampoli, in bende, o in tende.

In questo caso devono essere presentati alla dogana, insieme coi capi delle pezze muniti del contrassegno, tanti scampoli, tante bende o tante tende, quanti ne occorrono per completare il peso delle pezze importate temporaneamente.

Art. 79.

La dogana si accerta dell'identità dei tessuti, confrontandoli coi campioni prelevati all'atto dell'importazione temporanea, e, quando non sia presentata l'intera quantità di tessuti importata temporaneamente, scarica dalla bolletta un peso uguale a quello dei tessuti ricamati che si riesportano.

Per le quantità di tessuti che, dopo scaduto il termine assegnato non risultino riesportate si procede ai sensi dell'art. 17 della legge, esclusa l'applicazione degli interessi di mora quando le deficienze non superino il 5 per cento.

Art. 80.

Non sono ammesse a dare scarico alle bollette d'importazione temporanea le quantità di tessuti ricamati inferiori ai kg. 25 per ogni specie.

Cap. IX.

Tessuti di ogni specie per essere gommati e ridotti in vestimenta, od altri oggetti impermeabili

Art. 81.

L'importazione temporanea dei tessuti di ogni specie per essere gommati e ridotti in vestimenta od altri oggetti impermeabili può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 82.

Per ottenere l'importazione temporanea deve essere presentata al direttore della circoscrizione doganale regolare domanda, corredata di un certificato della Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla fabbricazione di vestimenta od altri oggetti di tessuto gommato.

Nell'istanza deve essere indicata partitamente la specie degli oggetti che s'intende di fabbricare.

Art. 83.

Nel decreto di concessione il direttore stabilisce quanti metri quadrati di tessuto si devono considerare impiegati nella fabbricazione di ciascuno degli oggetti indicati nell'istanza di cui lo precedente articolo.

Art. 84.

All'atto dell'importazione temporanea la dogana preleva un campione per ciascuna qualità di tessuti, indicandovi la marca o il tipo del rispettivo tessuto ed il peso di un metro quadrato.

Art. 85.

Sulla bolletta di temporanea importazione, oltre al peso netto si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuti, la marca od i tipo rispettivo, e la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 86.

Gli oggetti da riesportare devono essere presentati alla dogana separati a seconda della loro specie e della qualità del tessuto impiegato nella fabbricazione.

Art. 87.

Non sono ammessi a dare scarico alle bollette di temporanea importazione gli oggetti fatti con tessuto ricoperto d'ambo i lati di gomma elastica o del quale la dogana non abbia modo di riconoscere l'identità.

Art. 88.

Sulla dichiarazione per riesportazione si deve indicare il numero degli oggetti di ciascuna specie che si riesportano, e la marca od il tipo del tessuto impiegato nella loro fabbricazione.

Art. 89.

La dogana si accerta che gli oggetti presentati per la rie-

sportazione non siano fatti con tessuto di un tipo diverso da quello indicato nella bolletta di temporanea importazione della quale si chiede lo scarico: verifica in confronto con la dichiarazione di riesportazione, il numero degli oggetti di ciascuna specie, e si assicura della identità del tessuto, del quale gli oggetti stessi sono formati, mediante il confronto col corrispondente campione.

Quando non risultino differenze, la dogana determina quanti metri quadrati di tessuto di ogni specie si riesportano, prendendo per base per ciascun oggetto, le misure stabilite all'atto della concessione e scarica dalla bolletta di temporanea importazione un peso eguale a quello accertato all'atto dell'importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto dello stesso tipo.

Non sono ammessi a dare scarico alle bollette d'importazione temporanea le vestimenta ed altri oggetti impermeabili in quantità inferiore a kg. 25.

Art. 90.

Per le quantità di tessuti non riesportate entro il termine assegnato la dogana procede ai sensi dell'art. 17 della legge, esclusa l'applicazione degli interessi di mora, quando le deficienze non superino il cinque per cento.

CAP. X.

Stracci per farne la cernita

Art. 91.

L'importazione temporanea degli stracci per farne la cernita può aver luogo solo presso le dogane di primo ordine della prima classe, e presso le altre che siano autorizzate dal Ministero delle finanze.

Art. 92.

Per ottenere l'importazione temporanea deve essere presentata al direttore della circoscrizione doganale regolare domanda corredata da un certificato della Camera di commercio ed industria dal quale risulti che il richiedente esercita l'industria della cernita degli stracci ed ha un opificio destinato per tale lavorazione.

Art. 93.

Nella dichiarazione di temporanea importazione si devono sempre indicare le quantità di stracci distintamente per le seguenti specie:

a) stracci di materie animali;
b) stracci di cotone;
c) stracci di lino;
d) stracci di canapa, iuta ed altri vegetali filamentosi.

Gli stracci misti si comprendono tra quelli della materia dominante che entra nella loro composizione.

Art. 94.

Unitamente alla dichiarazione di temporanea importazione deve essere presentata una distinta indicante il peso lordo di ciascun collo con la quantità percentuale di stracci greggi, bianchi e colorati che vi sono contenuti per ciascuna delle specie indicate nella dichiarazione.

Se l'importatore non è in grado di presentare tale distinta, la dogana vi supplisce all'atto della visita, prelevando una certa quantità di stracci dai diversi colli, per formare un campione, il quale rappresenti la massa degli stracci che si importano temporaneamente, e, mediante cernita delle varie qualità e colori, determina in contraddittorio col dichiarante le quantità percentuali degli stracci greggi, bianchi e colorati di ciascuna specie.

Nella bolletta di temporanea importazione devono sempre risultare distintamente le quantità degli stracci secondo le specie indicate nell'articolo precedente e, per ciascuna specie, le quantità dei greggi, dei bianchi e dei colorati.

Art. 95.

Possono ammettersi alla importazione temporanea anche gli stracci animali o vegetali di una sola qualità, quando il lavoro di cernita abbia per oggetto di suddividerli in diversi tipi conosciuti in commercio. In tal caso però la dogana deve prelevare campioni per gli opportuni confronti all'atto della riesportazione.

Art. 96.

Non si ammettono alla temporanea importazione gli stracci insuscettibili di cernita, per mancanza di scopo industriale o commerciale.

L'importatore, quando in proposito non creda di rimettersi al giudizio della dogana, può ricorrere al Ministero delle finanze che deciderà la questione sentito il Ministero dell'industria e del commercio.

In attesa del giudizio del Ministero, gli stracci potranno essere ritirati dalla dogana previo prelevamento di campioni.

Art. 97.

La dogana, dopo eseguiti i necessari accertamenti, ammette alla riesportazione gli stracci nelle qualità e quantità rispettivamente indicate nella bolletta di temporanea importazione, deducendo, per le dispersioni, il 10 per cento, se trattasi di stracci di materie vegetali, ed il 20 per cento se trattasi di stracci di materie animali.

TITOLO III.

Temporanea importazione di materiali metallici

CAP. I.

Ferro in verghe per la fabbricazione dei cerchi per botti.

Art. 98.

Le operazioni di temporanea importazione del ferro in verghe per la fabbricazione dei cerchi da fasciare le botti si possono effettuare presso le dogane di primo ordine o presso quelle di secondo ordine, all'uopo autorizzate dal Ministero delle finanze.

Art. 99.

Nella dichiarazione per temporanea importazione deve essere indicato il peso lordo dei fasci di verghe ed il peso netto, distintamente per ciascuna qualità di verghe, e nella corrispondente bolletta la dogana deve indicare anche la larghezza delle verghe e il peso dei cerchietti o legacci di ferro che formano i fasci

Art. 100.

La dogana appone su ciascuna verga il numero di contrassegni che sia richiesto dal dichiarante, servendosi di punzone del quale si sarà provveduta a spese dell'importatore.

Art. 101.

All'atto della riesportazione di cerchi fabbricati con verghe importate temporaneamente la dogana deve assicurarsi che ogni cerchio porti il contrassegno e che la larghezza del cerchio corrisponda a quella delle verghe indicate nella bolletta: indi determina, in via di ragguaglio, il peso totale dei cerchi presentati per la riesportazione con le botti che ne sono fornite, agli effetti dello scarico della bolletta di temporanea importazione.

Art. 102.

Sulla quantità dei cerchietti o legacci di ferro che formavano i fasci di verghe temporaneamente importati deve essere riscosso

il dazio del ferro in rottami, quando sia dato totale scarico alla bolletta per integrale riesportazione delle verghe importate temporaneamente.

Sul ferro in verghe non riesportato, si riscuote il dazio, compreso il peso proporzionale dei legacci.

Art. 103.

Le botti vuote, fornite di cerchi fatti con verghe di ferro importate temporaneamente, possono, purchè non ancora usate, spedirsi ad altra dogana per essere riempite e indi spedite direttamente all'estero.

In questo caso la dogana di partenza. osservate le norme dei precedenti articoli, scarica le bollette d'importazione temporanea emettendo bollette di cauzione per la spedizione delle botti vuote alla dogana del luogo ove debbono essere riempite.

Se al luogo di arrivo le botti debbono essere riempite negli spazi doganali, la dogana, appena è compiuto il riempimento, dà la bolletta di riesportazione a scarico di quella di cauzione; se debbono essere riempite fuori di detti spazi, la dogana emette una nuova bolletta di temporanea importazione riportandovi tutte le indicazioni relative alla qualità e quantità dei cerchi, contenute nella bolletta di cauzione.

Il termine per la riesportazione da assegnare a questa nuova bolletta, sarà limitato al tempo strettamente necessario per il riempimento delle botti.

CAP. II.

Acciaio in barre per la fabbricazione delle lime e raspe

Art. 104.

L'importazione temporanea dell'acciaio in barre per la fabbricazione delle lime e raspe può effettuarsi soltanto presso le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine della prima classe.

Art. 105.

Per ottenere la concessione la ditta interessata deve rivolgere domanda al direttore della circoscrizione a cui appartiene la dogana presso la quale si vorrebbe compiere l'operazione d'importazione temporanea e deve unirvi un certificato dalla Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che la richiedente ha un opificio destinato alla fabbricazione delle lime o raspe.

Il direttore predetto, quando nulla osti, autorizza la dogana designata al compimento delle operazioni.

Art. 106.

La riesportazione delle lime e delle raspe può aver luogo per una dogana diversa da quella che emise la bolletta di temporanea importazione.

Art. 107.

Ai sensi della nota (1) alla tabella I allegata alla legge, si dà scarico a kg. 100 di acciaio in barre con la riesportazione di 95 kg. di lime o raspe e con la riscossione del dazio d'importazione su kg. 3 di detto acciaio, accordando il 2 per cento per calo di lavorazione.

CAP. III.

Ferro in lamiere, spranghe e verghe, per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi e altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche o ossature metalliche in genere

Art. 108.

Le operazioni di temporanea importazione del ferro in lamiera, spranghe e verghe, per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi e altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche o ossature metalliche in genere, sono effettuate presso lo stabilimento nel quale deve aver luogo la lavorazione.

Art. 109.

Per ottenere la facoltà della temporanea importazione di cui trattasi, deve essere fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, corredata di un certificato della Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alle costruzioni suindicate.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° a corrispondere le stabilite indennità ai funzionari ed agenti incaricati di eseguire le operazioni doganali;

2° a fornire lo stabilimento dei mezzi necessari per l'esecuzione di dette operazioni;

3° a sostenere la spesa per l'acquisto del punzone col quale devono essere contrassegnati i ferri importati temporaneamente.

Se nulla osti, il Ministero decreta la concessione, autorizzando il direttore della circoscrizione doganale, nella quale è situato lo stabilimento, ad ammettere i materiali alla temporanea importazione, dettando le norme speciali, alle quali la concessione debba essere subordinata in quanto non sia preveduto dal presente regolamento.

Art. 110.

La Ditta che avrà ottenuta la concessione, ogni volta che dovrà intraprendere una o più delle costruzioni preindicate, presenterà al direttore della circoscrizione una domanda corredata dei disegni delle costruzioni da iniziare e dell'elenco dei materiali per esse occorrenti distinti per qualità, dimensioni e quantità.

È ammessa la presentazione di suppletivo elenco per la temporanea importazione di altre quantità di materiali, qualora le quantità già richieste fossero ritenute insufficienti.

Art. 111.

Se per speciali circostanze il materiale importato temporaneamente si addimostrasse in pratica notevolmente eccessivo per le costruzioni dichiarate, il direttore della circoscrizione avrà facoltà di concedere che le quantità eccedenti siano passate a carico per costruzioni successive, sempre che la eccedenza risulti giustificata.

Art. 112.

La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare:

a) per le spranghe e verghe, il numero, il peso e la lunghezza di ciascuna, nonchè le dimensioni della sezione;

b) per le lamiere, il numero, il peso, la lunghezza, la larghezza, lo spessore, e, per quelle tagliate, la forma e le relative misure.

Il numero e il peso delle spranghe o verghe di sezione diversa e delle lamiere di differente spessore devono essere indicati distintamente.

Art. 113.

Accertata la regolarità della dichiarazione e specialmente l'esattezza delle dimensioni e del peso dei ferri, la dogana provvede col punzone a contrassegnare ciascuno di essi nella parte indicata dal proprietario o direttore dello stabilimento.

Dopo la punzonatura i materiali saranno lasciati a libera disposizione della Ditta.

Il Ministero delle finanze, sulla istanza del proprietario dello stabilimento o del suo rappresentante, può prescrivere che la identificazione dei ferri, anzichè mediante punzonatura, sia accertata con la vigilanza permanente nello stabilimento.

Art. 114.

La dichiarazione per riesportazione dei lavori compiuti deve indicare anche il numero, il peso e le dimensioni delle spranghe o verghe e le dimensioni e la forma delle lamiere che con essi si riesportano.

Art. 115.

La dogana si assicura dell'esistenza del contrassegno sopra ciascuna spranga, verga o lamiera ed accerta la lunghezza complessiva delle spranghe o verghe di eguale sezione, e la superficie complessiva delle lamiere di eguale spessore.

Il peso delle spranghe o verghe e delle lamiere che si riesportano si determina attribuendo alla totale lunghezza delle spranghe o verghe ed alla totale superficie delle lamiere il peso accertato all'atto della temporanea importazione per una eguale lunghezza di spranghe o verghe della stessa sezione e per una eguale superficie di lamiere dello stesso spessore.

Art. 116.

Sul peso dei tondelli e degli altri avanzi corrispondenti ai fori ed alle smussature dei ferri lavorati sarà riscosso il dazio stabilito dalla tariffa per i rottami; sulle parti che manchino a raggiungere la lunghezza totale delle spranghe e verghe o la totale superficie delle lamiere sarà riscosso il dazio del materiale importato temporaneamente.

CAP. IV.

Lamiere di ferro greggie per la fabbricazione del vasellame smaltato o stagnato

Art. 117.

Le operazioni di temporanea importazione delle lamiere di ferro greggie destinate alla fabbricazione del vasellame smaltato o stagnato possono avere luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 118.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente le lamiere di ferro preindicate deve essere fatta domanda al Ministero delle finanze, corredata di un certificato della Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alla fabbricazione del vasellame smaltato o stagnato.

La domanda dovrà indicare la sede dell'opificio destinato alla lavorazione e la dogana che dovrà compiere le relative operazioni doganali e contenere l'obbligo di sottostare al pagamento delle spese o delle indennità che fossero dovute ai funzionari ed agenti pel compimento di operazioni nello stabilimento.

Art. 119.

Nel decreto di concessione il Ministero stabilirà le norme e condizioni per la importazione temporanea e per lo scarico delle relative bollette in quanto non sia già preveduto dal presente regolamento, determinando anche, se del caso, coefficienti fissi di scarico delle lamiere e dei ritagli inservibili, da sdaziare come rottami, e di quelli ancora servibili da trattare come lamiere, sulla base di opportuni esperimenti fatti eseguire dalla dogana.

Art. 120.

Alla riesportazione, se fu accordato lo scarico in base a coefficienti fissi, la ditta dovrà presentare dichiarazione scritta, indicandovi il peso netto del vasellame fabbricato, e la dogana darà scarico alle bollette di temporanea importazione in ragione delle prestabilite percentuali, riscuotendo per i ritagli il dazio proprio.

In caso diverso, deve essere dichiarata la quantità dei vari oggetti da riesportare e della lamiera in essi incorporata, con gli altri elementi necessari alla determinazione della quantità di lamiera importata temporaneamente da scaricare e degli avanzi da sottoporre a dazio.

CAP. V.

Lamiere e tubi di ferro, per essere zincati o trasformati in lavori diversi zincati

Art. 121.

Le operazioni di temporanea importazione delle lamiere e dei tubi di ferro, per essere zincati o trasformati in oggetti diversi zincati, possono essere effettuate soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 122.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente le lamiere e i tubi indicati nel precedente articolo dovrà essere fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, corredata di un certificato della Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio per la lavorazione di cui si tratta.

La domanda dovrà indicare:

1° se la lavorazione sarà di semplice zincatura delle lamiere e dei tubi ovvero anche di trasformazione delle lamiere e dei tubi in oggetti diversi, zincati, con l'indicazione della specie di questi oggetti.

2° la sede dell'opificio destinato alla lavorazione;

3° la dogana presso la quale intendesi eseguire le operazioni di temporanea importazione.

Art. 123.

Nel decreto di concessione il Ministero fisserà le norme e concessioni per la importazione temporanea e per lo scarico delle relative bollette in quanto non sia preveduto dal presente regolamento, stabilendo, qualora lo ritenga conveniente, per la riesportazione di lamiere e tubi in oggetti diversi zincati, e per ciascuna specie di questi oggetti, coefficienti fissi di scarico delle lamiere e dei tubi e per i ritagli sia inservibili da sdaziare come rottami, sia ancora servibili da sdaziare come lamiere o tubi, in base ad opportuni esperimenti fatti eseguire dalla dogana.

Art 124.

Debbono essere presentate dichiarazioni distinte per la temporanea importazione di lamiere e di tubi destinati alla semplice zincatura da quelle riguardanti lamiere e tubi da trasformare in oggetti diversi zincati.

Per le lamiere saranno indicati, nella dichiarazione, il numero dei fogli, le dimensioni, lo spessore; per i tubi la lunghezza, il diametro, lo spessore.

Art. 125.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione delle lamiere e dei tubi destinati alla semplice zincatura sarà effettuato, quanto alle lamiere, in ragione del numero dei fogli, delle loro dimensioni e dello spessore; quanto ai tubi, in ragione della lunghezza, del diametro e dello spessore.

Quando le lamiere ed i tubi zincati presentati alla riesportazione corrispondano nel numero, nelle dimensioni e nello spessore a quelli importati temporaneamente non si tiene conto delle lievi differenze che risultassero nel peso, attribuibili alla subita lavorazione.

Art. 126.

Alla riesportazione di oggetti zincati, secondochè sia stato concesso, o non, lo scarico delle bollette in base a coefficienti fissi

di scarico, si procederà nei modi stabiliti all'art. 120 del presente regolamento.

CAP. VI.

Lamiere di acciaio per fabbricazione di tubi saldati o chiodati del diametro da 200 mm. in su.

Art. 127.

Le operazioni d'importazione temporanea delle lamiere di acciaio, per la fabbricare tubi saldati o chiodati del diametro da 200 mm. in su, possono effettuarsi soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 128.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente le lamiere, deve essere fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, corredata da un certificato della Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio per la fabbricazinne dei tubi saldati o chiodati.

Nella domanda la Ditta richiedente deve indicare la sede dell'opificio destinato alla lavorazione e la dogana, presso la quale intende compiere le operazioni di temporanea importazione, e obbligarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che dal Ministero delle finanze venissero stabilite per la vigilanza da esercitarsi nell'interno dello stabilimento ed a rimborsare l'Amministrazione delle spese relative.

Art. 129.

Il Ministero, con apposito decreto, che stabilirà le norme speciali alle quali la concessione dovrà essere subordinata, in quanto non già previsto dal presente regolamento, autorizzerà il direttore di dogana della circoscrizione, nella quale è situato lo stabilimento, ad ammettere i materiali in temporanea importazione, previa domanda, che di volta in volta la Ditta dovrà presentargli e nella quale dovrà indicare la quantità e le dimensioni delle lamiere da importare e la forma, il diametro e il peso dei tubi da fabbricare, distinguendo quelli da fabbricarsi saldati da quelli da fabbricarsi chiodati.

Art. 130.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato il numero, il peso, la lunghezza, la larghezza e lo spessore delle lamiere.

Le lamiere di spessore diverso devono essere dichiarate distintamente.

Per le lamiere destinate alla fabbricazione di tubi saldati, devono presentarsi dichiarazioni separate da quelle per le lamiere destinate alla fabbricazione dei tubi chiodati.

Art. 131.

La identificazione delle lamiere sarà fatta mediante punzonatura.

La spesa per provvedere il punzone alla dogana è a carico della Ditta concessionaria.

Art. 132.

La dichiarazione per riesportazione deve indicare, oltre al peso ed alle dimensioni dei tubi fabbricati, il numero, il peso netto e le dimensioni delle lamiere incorporate nei tubi stessi.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione sarà effettuato in base al peso netto dei tubi, se si tratta di tubi saldati. Se, invece, si tratti di tubi chiodati, lo scarico delle lamiere sarà fatto con le norme stabilite dagli articoli 115 e 116 del presente regolamento.

La Ditta concessionaria ha, però, la facoltà di ridurre, alle dimensioni dei rottami, gli avanzi che dovrebbero essere daziati come *lamiera* importata, effettuando la riduzione, sia all'atto stesso della rifilatura delle lamiere, sia anche posteriormente, spedendo, sotto vincolo doganale, gli avanzi ad una ferriera autorizzata alla riduzione in rottami dei materiali di ferro e di acciaio.

CAP. VII.

Lamiere di ferro greggie o stagnate per essere verniciate o litografate e per la fabbricazione di guantiere e di placche da letto

—

Art. 133.

Le operazioni di temporanea importazione delle lamiere di ferro greggie o stagnate per essere verniciate o litografate e per la fabbricazione di guantiere e di placche da letto, possono eseguirsi presso le dogane di primo ordine e presso le dogane di secondo ordine prima classe.

Art. 134.

Per ottenere la concessione, la Ditta interessata deve rivolgere domanda al direttore della circoscrizione alla quale appartiene la dogana, presso cui si vorrebbero compiere le operazioni d'importazione temporanea, e deve unirvi un certificato della Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che la richiedente ha un opificio destinato alla lavorazione di cui al precedente articolo.

Il direttore predetto, quando nulla osti, autorizza la dogana designata al compimento delle operazioni.

Art. 135.

Nella dichiarazione per temporanea importazione devono essere indicati il numero, lo spessore e le dimensioni delle lamiere; in quella per la riesportazione il numero e le dimensioni delle lamiere, che, importate temporaneamente, furono impiegate nella fabbricazione dei prodotti che si esportano.

Art. 136.

Lo scarico della temporanea importazione deve essere effettuato in ragione di un quintale di lamiera greggia o stagnata per ogni quintale di lamiera verniciata o litografata, o di guantiere o placche da letto, deducendo, per questi ultimi prodotti, il peso degli accessori di ferro o di altra materia che vi fossero aggiunti.

Art. 137.

Alla scadenza delle bollette di temporanea importazione, o quando sia effettuato lo scarico di un numero di lamiere eguale a quello delle lamiere importate temporaneamente, verrà riscosso il dazio sulla quantità di lamiera non riesportata.

Per il peso corrispondente ad intere lamiere che non risultassero discaricate, sarà riscosso, altresì, l'interesse di mora.

CAP. VIII.

Lamiere di ferro stagnate per la fabbricazione di stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti, da esportare ripieni di merce ed anche vuoti

—

Art. 138.

Le operazioni per la importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate (latta), destinate alla fabbricazione di stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti, da riesportare pieni di merce e anche vuoti, si possono eseguire soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 139.

Per ottenere la facoltà di importare temporaneamente le lamiere di ferro stagnate deve essere fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando la sede dell'opificio destinato alla

lavorazione della latta e la dogana, presso la quale s'intenderà di compiere le operazioni di temporanea importazione.

Art. 140.

Il Ministero delle finanze, assunte, ove occorra, informazioni sull'opificio suddetto, e tenuto conto della ubicazione di esso, designa la dogana per il compimento delle operazioni di importazione temporanea secondo le norme dei seguenti articoli.

Il Ministero può permettere che le operazioni di riesportazione si effettuino anche per dogane diverse, purchè, ove occorra, a spese degli interessati, le dogane stesse siano provvedute dei tipi-campione, necessari alle dette operazioni.

Agli effetti dell'art. 4, 2° comma, gli stabilimenti nei quali si fabbricano stagnoni, barattoli o scatole da riesportare pieni di merce sono considerati come sottoposti a speciale vigilanza dell'Amministrazione anche quando si siano sottomessi all'osservanza di misure di controllo da stabilire dal Ministero delle finanze, caso per caso, allo scopo d'impedire il passaggio al consumo, senza il pagamento del dazio, della latta estera importata temporaneamente o dei detti recipienti con essa fabbricati.

Art. 141.

Per gli stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti, di forma parallepipeda o cilindrica, lo scarico delle bollette di temporanea importazione si effettuerà in base alle seguenti percentuali fisse.

Per ogni cento chilogrammi dei detti oggetti di forma parallelepipeda, si scaricheranno chilogrammi centouno di latta e cioè chilogrammi novantasei di latta incorporata e chilogrammi cinque di ritagli da sottoporsi a dazio, e, per ogni cento chilogrammi dei detti oggetti di forma cilindrica, si scaricheranno chilogrammi centonove e mezzo di latta e cioè chilogrammi novantasette di latta incorporata e chilogrammi dodici e mezzo di ritagli da sottoporsi a dazio. Fra gli oggetti di forma cilindrica, sono compresi quelli di forma semicircolare o a base ellittica.

Sono esclusi dal computo di tale peso gli accessori non di latta, di cui fossero eventualmente muniti i detti oggetti.

Per gli stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti di forma differente da quelle sopraindicate, o di dimensioni non usuali, la dogana autorizzata determinerà, per ogni tipo, la quantità di lamiera incorporata in un quintale dei detti oggetti, e quella dei relativi ritagli di lavorazione, e provvederà allo scarico delle bollette, in base agli accertamenti medesimi che dovranno risultare da apposito verbale.

La dogana custodirà i tipi degli oggetti formati col suo concorso, e unirà un esemplare del detto verbale al registro delle importazioni temporanee.

Gli stagnoni, i barattoli, le scatole ed altri simili oggetti saranno ammessi allo scarico, anche se presentati scomposti per renderne più facile il trasporto.

Art. 142.

Sui ritagli costituenti gli avanzi di fabbricazione, deve riscuotersi il dazio, nella misura stabilita dalla tariffa doganale per i rottami di ferro.

Se nella formazione dei tipi di oggetti di forma diversa dalla parallelepipeda o cilindrica o di dimensioni non usuali, di cui all'articolo precedente, oltre ai ritagli inservibili, da sottoporsi al dazio suddetto, risultino anche dei ritagli ancora utilizzabili agli usi delle lamiere, deve su di essi riscuotersi il dazio proprio delle lamiere importate temporaneamente.

Art. 143.

La dichiarazione per riesportazione deve indicare, per ognuna delle specie, di cui all'art. 141, il peso netto complessivo degli stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti, e il numero di essi distintamente per ciascun tipo di differente dimensione.

Nella stessa dichiarazione o in una distinta da unirsi alla dichiarazione medesima, deve essere anche indicato, per ciascun tipo di diversa dimensione, il peso delle maniglie e degli altri accessori non di latta, di cui fossero eventualmente muniti.

La dichiarazione per stagnoni, barattoli, ed altri recipienti che si riesportano pieni, può essere presentata anche da persona diversa dall'intestatario della bolletta d'importazione temporanea, purchè di questi siavi il consentimento, espresso in iscritto, sulla dichiarazione o su foglio da unirsi alla medesima.

All'intestatario della bolletta d'importazione temporanea spetta però sempre la responsabilità dello scarico di essa, agli effetti della liquidazione della cauzione.

La responsabilità delle eventuali differenze, di fronte alle singole dichiarazioni di riesportazione, spetta ai dichiaranti.

Art. 144.

La dogana verificherà, in confronto della dichiarazione, gli stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti presentati per la riesportazione e, per quelli di forma parallelepipeda o cilindrica, assicuratasi della corrispondenza della forma, accerterà il peso netto, non tenendo conto degli eventuali accessori di materia diversa dalla latta.

Per facilitare il riscontro del peso netto, potranno essere presentati oggetti vuoti uguali a quelli da riesportarsi pieni di merce salvo sempre il diritto alla dogana di procedere a tale riscontro mediante vuotatura.

La dogana, in base alle percentuali di cui all'art. 141, stabilirà la quantità di latta da scaricarsi dalla bolletta di temporanea importazione, determinando la quantità di latta incorporata nei detti oggetti e la quantità di ritagli da sottoporsi al dazio dei rottami di ferro.

Per gli oggetti di qualsiasi altra forma o dimensioni non usuali, la dogana, dopo la constatazione che siano in tutto corrispondenti al tipo campione da essa custodito, determinerà, in base al verbale dei fatti accertamenti, la quantità di lamiera incorporata e la quantità dei ritagli, sia servibili sia inservibili, da sottoporsi al pagamento del relativo dazio.

Art. 145.

Nella tabella di riesportazione, la dogana deve indicare il numero e la data del documento rilasciato per la uscita dallo Stato della merce contenuta negli stagnoni, nei barattoli, scatole ed altri simili oggetti.

Art. 146.

Il Ministero delle finanze, sentito il Ministero per l'industria e il commercio, potrà vietare, quando lo riconosca necessario nell'interesse del commercio di esportazione dei nostri prodotti, la introduzione degli stagnoni, barattoli, scatole ed altri simili oggetti vuoti, nei depositi doganali e nei depositi franchi.

CAP. IX.

Lamiere di ferro piombate per la fabbricazione di recipienti da esportare pieni di carburo di calcio

—

Art. 147.

Alla importazione temporanea delle lamiere di ferro piombate, per la fabbricazione dei recipienti da esportare pieni di carburo di calcio, sono applicabili le disposizioni del precedente capitolo VIII relative alla temporanea importazione delle lamiere di ferro stagnate per la fabbricazione di stagnoni, barattoli, scatole e altri simili oggetti.

CAP. X.

Fili di rame e di alluminio, fili zincati di acciaio e di ferro, nastri di ferro laminati e ricotti di larghezza non superiore a mm. 80 e di spessore non superiore a mm. 1.6, verghette di ferro zincato per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei

—

Art. 148.

Le operazioni di temporanea importazione dei fili di rame e di alluminio, dei fili zincati di acciaio e di ferro, dei nastri di ferro laminati è ricotti di larghezza non superiore a mm. 80 e di spessore non superiore a mm. 1.6, delle verghette di ferro zincate, per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei, debbono essere effettuate presso lo stabilimento od opificio, nel quale avrà luogo la lavorazione.

Art. 149.

Per ottenere la facoltà d'importare temporaneamente i detti materiali, deve essere fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, corredata di un certificato della Camera di commercio e industria, dal quale risulti che lo stabilimento si trova nelle condizioni di fabbricare i prodotti sopraccennati.

Ove nulla osti, il Ministero accorda la concessione, autorizzando il direttore della circoscrizione doganale, nella quale è situato lo stabilimento, ad ammettere il compimento delle operazioni, determinando le norme speciali alle quali la concessione debba essere subordinata, in quanto non sia già previsto dal presente regolamento.

Art. 150.

Presentata la dichiarazione per la temporanea importazione ed eseguita la visita, i materiali, in attesa della lavorazione, devono essere immessi in magazzino a due differenti chiavi, una delle quali sarà custodita dalla dogana.

Della immissione dei materiali nel magazzino e della relativa estrazione si deve prendere nota in apposito registro.

Per effettuare l'estrazione dev'essere presentata richiesta scritta indicante la qualità e la quantità dei materiali da passare in lavorazione e deve essere emessa una bolletta di estrazione, staccandola da apposito registro a matrice e figlia.

Le richieste di estrazione si allegano alla matrice delle relative bollette emesse.

I materiali estratti dal magazzino, devono, sotto vigilanza, essere trasportati nei locali di lavorazione, dopo di che saranno lasciati a disposizione dello stabilimento.

È, però, in facoltà della dogana, tenuto conto dell'entità e dell'importanza dei materiali nei riguardi dei diritti di confine, di prolungare la vigilanza fino a che il materiale abbia subito almeno un principio di trasformazione e di prescrivere che i prodotti ultimati siano immessi in apposito magazzino a doppia chiave in attesa della riesportazione.

Art. 151.

La dichiarazione per riesportazione deve indicare:

1° il peso netto complessivo e la lunghezza dei cordoni che si riesportano;

2° il peso netto dei singoli materiali che compongono i cordoni e i cavi.

Art. 152.

Per assicurarsi che nella fabbricazione dei prodotti che si riesportano siano state impiegate le quantità di materiali indicate nella dichiarazione, la dogana accerta in quali proporzioni essi si trovino in un determinato pezzo di cordone o di cavo, ed in base ai risultati dell'esperimento, stabilisce la quantità totale dei materiali di ciascuna specie contenuta nell'intero cordone o cavo, che deve essere scaricata dalla bolletta di temporanea importazione.

Sarà riscosso il dazio sulla differenza tra le quantità estratte dal magazzino e quelle accertate per la riesportazione.

Art. 153.

Se la operazione di rivestimento dei cordoni e di armatura dei cavi sottomarini debba aver luogo in stabilimento diverso da quello nel quale deve essere preparato il conduttore elettrico isolato, ossia l'anima dei cordoni e dei cavi medesimi, deve esserne fatta espressa dichiarazione nella domanda diretta al Ministero per conseguire la temporanea importazione.

In questo caso, si dà scarico alle bollette di temporanea importazione del materiale immesso nello stabilimento nel quale ha avuto la preparazione del conduttore isolato, mediante bolletta di cauzione per l'accompagnamento del conduttore stesso allo stabilimento presso il quale deve essere compiuta l'operazione di rivestimento o di armatura.

Sulla bolletta di cauzione deve indicarsi sempre la qualità e quantità del materiale scaricato dalla bolletta di temporanea importazione. Ed a scarico della bolletta di cauzione per le medesime qualità e quantità, la dogana emette una nuova bolletta di temporanea importazione, alla quale sarà assegnato il termine che rimane a decorrere dalla data della primitiva bolletta di temporanea importazione.

Art. 154.

Nel caso preveduto dal precedente articolo, anche al secondo stabilimento sono applicabili le norme preindicate circa la immissione del materiale in magazzino a due differenti chiavi, la vigilanza sul materiale estratto per la lavorazione e l'accertamento delle quantità di materiale da scaricare dalle bollette di temporanea importazione, con riscossione dei diritti sulla differenza fra le quantità estratte e quelle presentate per la riesportazione.

Art. 155.

Se l'intera quantità di cordoni elettrici o di cavi sottomarini o sotterranei non abbia potuto essere impiegata all'estero e la parte sopravanzata si voglia reintrodurre nello Stato, ne potrà essere consentita la temporanea importazione per un termine non maggiore di 6 mesi.

Le parti di cordoni e cavi, ammesse in temporanea importazione, devono essere contrassegnate mediante l'applicazione di bollo a piombo a ciascuno dei capi.

CAP. XI.

Rame in pani per essere ridotto in fogli, in spranghe, in fili ed in altri lavori

—

Art. 156.

Alla temporanea importazione del rame in pani par la riduzione in fogli, in spranghe, in fili ed in altri lavori si applicano le medesime disposizioni stabilite dal capitolo seguente per la temporanea importazione dei rottami di rame, di ottone e di bronzo per essere rifusi e ridotti in lamiere, spranghe, fogli e lavori diversi.

Spetta però al Ministero delle finanze, cui deve esserne rivolta domanda corredata di un certificato della Camera di commercio ed industria, da cui risulti che il richiedente ha un opificio destinato alle suddette lavorazioni, l'accordare la conces-

sione, autorizzando il direttore della circoscrizione doganale, in cui si trova l'opificio, al compimento delle operazioni relative.

CAP. XII.

Rottami di rame, di ottone e di bronzo per essere rifusi e ridotti in lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi

—

Art. 157.

Le operazioni di temporanea importazione dei rottami di rame, di ottone e di bronzo, per essere rifusi e ridotti in lamiere spranghe, fili e in lavori diversi, possono aver luogo presso le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine della prima classe.

Art. 158.

Per ottenere la concessione, la ditta interessata deve rivolgere domanda al direttore della circoscrizione doganale, cui appartiene la dogana presso la quale si vorrebbero compiere le operazioni di temporanea importazione, e deve unirvi un certificato della Camera di commercio ed industria dal quale risulti che la richiedente ha un opificio destinato alla fusione e alla lavorazione del rame, dell'ottone o del bronzo.

Art. 159.

La dichiarazione per temporanea importazione deve indicare il peso netto dei rottami, distintamente per ciascuna specie.

Art. 160.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione si effettua in base al peso netto dei materiali o lavori presentati per la riesportazione.

Per le differenze risultanti fra la quantità di rottami inscritta nelle bollette di temporanea importazione e la quantità di rame ottone e bronzo riesportata in fogli, in lamiere, spranghe, fili ed in lavori diversi, si procede a termini dell'articolo 17 della legge escludendo l'interesse di mora quando le deficienze non superino il 5 per cento.

Art. 161.

A scarico della temporanea importazione si possono riesportare anche lavori di rame, di ottone o di bronzo guarniti o misti con altro metallo.

In questo caso, nella dichiarazione per riesportazione deve essere indicato il peso netto del rame, dell'ottone o del bronzo, che entra nella composizione dei lavori, e soltanto per questo peso la dogana dà scarico alle bollette di temporanea importazione, dopo essersi assicurata della esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione.

CAP. XIII.

Materiali metallici per la costruzione di macchine di ogni specie (compresi i montacarichi e gli ascensori, coi relativi accessori) di apparecchi, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate e da tramvie

—

Art. 162.

Le operazioni di temporanea importazione dei materiali metallici destinati alle costruzioni di macchine di ogni specie (compresi i montacarichi e gli ascensori), di apparecchi, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate e da tramvie, devono compiersi presso l'opificio o stabilimento, nel quale la costruzione deve aver luogo.

Art. 163.

Ai veicoli da strade ferrate e da tramvie sono assimilati quelli da funicolare o da ferrovie aeree.

Art. 164.

Fra i materiali metallici, ammessi alla temporanea importazione, sono da comprendere anche quelli presentati in pezzi finiti, quando si tratti di accessori destinati ad essere montati sulle macchine, sugli apparecchi e sui veicoli, purchè dette costruzioni possano risultare industrialmente complete e pronte ad essere usate o quando, per particolari circostanze (brevetto di privativa, patto contrattuale, ecc.) quei pezzi debbono essere importati dall'estero.

Per le medesime circostanze di dimostrata necessità può essere concessa la importazione temporanea dei materiali anche parzialmente metallici, che siano indispensabili al completamento delle costruzioni di cui trattasi.

Art. 165.

Chi intenda ottenere la facoltà d'importare temporaneamente i materiali anzi accennati deve farne domanda al Ministero delle finanze, indicando genericamente la natura delle costruzioni da intraprendere e la qualità dei materiali da adoperare. Alla domanda deve allegare un certificato della Camera di commercio ed industria, dal quale risulti che il richiedente ha un opificio destinato alle costruzioni suddette. Nella domanda stessa il richiedente deve obbligarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che dal Ministero delle finanze venissero stabilite per la verificazione dei materiali all'atto della temporanea importazione e della riesportazione e per la vigilanza che si ritenesse opportuno esercitare nello stabilimento od opificio, nonchè a rimborsare l'Amministrazione delle spese relative.

Art. 166.

Se nulla osti, il Ministero delle finanze accorda la concessione, autorizzando il direttore della circoscrizione doganale, nella quale è situato lo stabilimento, ad ammettere il compimento delle operazioni ed a stabilire le norme speciali da osservarsi in quanto non sia già preveduto dal presente regolamento.

La concessione avrà effetto per tutte le successive costruzioni della specie di quelle che hanno formato oggetto della domanda e della conseguente autorizzazione, le quali dovranno all'uopo essere, di volta in volta, dichiarate alla dogana.

Nel decreto di concessione, se nella domanda ne fu fatta richiesta, potrà essere stabilito, dettandone le cautele e condizioni, che, sempre a nome e per conto della ditta richiedente, la temporanea importazione della ghisa in pani, destinata alla fusione, per quindi essere impiegata nelle suddette costruzioni, sia compiuta presso altro stabilimento.

Art. 167.

I materiali temporaneamente importati devono essere custoditi in appositi locali o spazi dello stabilimento, separatamente da altri materiali, in modo da renderne sempre facile il riscontro, secondo le prescrizioni della dogana.

Art. 168.

Il movimento dei materiali d'importazione temporanea introdotti nello stabilimento deve essere seguito e controllato in base ad uno speciale registro di lavorazione, di cui i fogli saranno preventivamente muniti di numero progressivo e di timbro della dogana.

Per cura della ditta concessionaria, su i registri della specie dovranno essere presi in carico i materiali descritti nelle bollette di temporanea importazione, distinti per qualità e quantità indicandovi la lavorazione alla quale vengono sottoposti e, indi,

il peso netto dei materiali lavorati e il calo risultante dalla subita lavorazione, se già non sia stato precedentemente determinato, così da poter sempre stabilire, in base ai registri, la qualità e la quantità dei materiali lavorati, in corso di lavorazione e da lavorare.

La Ditta è tenuta ad esibire i suddetti registri ogni qualvolta siano richiesti dai funzionari doganali e a prestarsi al riscontro del materiale inscrittovi.

La vigilanza sui materiali importati temporaneamente viene, di regola, esercitata saltuariamente, ma è in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere che sia permanente, ciò che sarà fatto immediatamente nel caso in cui si verificassero abusi.

Art. 169.

Per i materiali occorrenti ad ogni costruzione o gruppo di costruzioni dichiarate alla dogana ai sensi dell'art. 166, si emetteranno, di regola, separate bollette d'importazione temporanea.

È, però, in facoltà del direttore della circoscrizione doganale di ammettere che i materiali importati temporaneamente per determinate costruzioni siano impiegati in altre costruzioni pure autorizzate. In questo caso, il direttore stesso potrà, altresì, accordare che siano emesse nuove bollette d'importazione temporanea a scarico delle prime, in relazione alle costruzioni da compiere, fermo restando il termine di validità corrispondente alle prime bollette.

Art. 170.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione sarà effettuato in base al peso netto dei lavori compiuti con i materiali temporaneamente importati.

A tal fine, il direttore, nella cui circoscrizione doganale trovasi lo stabilimento, stabilirà le norme necessarie, anche per accertamenti da eseguirsi prima che i suddetti lavori vengano incorporati nei prodotti destinati all'estero.

Art. 171.

Sulle quantità di materiali non scaricate sarà dovuto il dazio d'importazione secondo la qualità risultante dalla corrispondente bolletta d'importazione, eccezione fatta per gli avanzi di lavorazione da assoggettare al dazio dei rottami, ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento per i cali di lavorazione da abbuonarsi.

Per la determinazione degli avanzi e dei cali di lavorazione, il Ministero stabilirà le norme nei singoli decreti di concessione, quando, secondo la vigilanza prescritta sui lavori, non ne sia possibile l'accertamento diretto.

Per alcuni generi di lavori, nei quali si verificano percentuali costanti o pressochè costanti, di avanzi e di cali, su domanda delle Ditte interessate, potranno essere stabilite delle percentuali fisse, in base ad esperimenti da eseguirsi presso ciascuno stabilimento.

TITOLO IV.

Temporanea importazione di cereali e semi

—

Cap. I.

Semi oleosi per l'estrazione dell'olio

—

Art. 172.

L'importazione temporanea dei semi oleosi per la estrazione dell'olio, può essere concessa soltanto a condizione che la lavorazione si effettui in opifici, nei quali non si lavorino contemporaneamente semi nazionali o nazionalizzati.

Art. 173.

Per ottenere l'importazione temporanea dei semi oleosi, deve essere presentata regolare domanda al Ministero delle finanze corredata del tipo planimetrico e della descrizione dell'edificio nel quale è situata la fabbrica di olio.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi:

1° ad eseguire nell'edificio tutte le opere che il Ministero ritenesse necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza;

2° a fornire la fabbrica dei mezzi occorrenti all'esecuzione delle anzidette operazioni;

3° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alle verificazioni ed alla vigilanza nell'interno della fabbrica.

Art. 174.

I semi importati temporaneamente quando non siano subito impiegati nella fabbricazione dell'olio, e gli oli estratti dai semi quando non siano riesportati dopo la fabbricazione, devono essere immessi in magazzini chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana.

Art. 175.

Le norme per l'esecuzione delle operazioni doganali, per il controllo e per la vigilanza da esercitarsi nell'interno della fabbrica, sono stabilite di volta in volta dal Ministero.

Cap. II.

Grano tenero, granturco ed altre granaglie per la macinazione

—

Art. 176.

Le operazioni d'importazione temporanea del grano tenero, del granturco e delle altre granaglie, per la macinazione, e le relative operazioni di riesportazione possono compiersi soltanto presso dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine della prima classe.

Per il grano e le granaglie raccolti nei territori di confine attraversati dalla linea doganale, le suddette operazioni possono aver luogo presso qualunque dogana della frontiera e le relative dichiarazioni possono farsi verbalmente.

Art. 177.

Quando non si tratti di grano o di granaglie raccolti nei territori di confine, attraversati dalla linea doganale, le dogane ammettono al compimento delle operazioni d'importazione temporanea solo chi ne sia stato previamente autorizzato dal direttore di dogana della rispettiva circoscrizione.

L'autorizzazione è data a chi ne faccia domanda al predetto funzionario, dimostrando, con certificato della Camera di commercio ed industria, di esercitare l'industria della molitura e di essere esportatore dei prodotti. Nella domanda saranno indicati gli stabilimenti di lavorazione, le località, in cui si trovano, e la loro potenzialità.

Art. 178.

Nella dichiarazione, per l'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione, deve sempre indicarsi se le operazioni di riesportazione seguiranno in base al primo ovvero al secondo dei rendimenti stabiliti dalla legge. Tale indicazione, dopo la consegna della bolletta d'importazione temporanea, è ritenuta definitiva.

Art. 179.

Nei casi in cui non sia stata domandata la riesportazione dei prodotti secondari (farinetta, crusca o cruschello) la bolletta d'importazione temporanea viene pure emessa per l'intiera quantità del cereale importato temporaneamente. La cauzione da pre-

stare, ai sensi dell'art. 6 della legge, viene però ridotta, deducendo dai diritti di confine corrispondenti al cereale, il dazio pagato per i prodotti secondari. Nelle bollette d'importazione temporanea deve sempre indicarsi il numero e la data della bolletta emessa per la riscossione del detto dazio.

Art. 180.

La riesportazione dei prodotti ottenuti può effettuarsi da dogane diverse da quella che rilasciò la bolletta di importazione temporanea.

La riesportazione dei prodotti del grano può anche essere ammessa da parte di persona diversa dall'intestatario della bolletta d'importazione temporanea, purchè di questi vi sia consentimento espresso in iscritto sulla dichiarazione di riesportazione o su foglio da unirsi alla medesima.

All'intestatario della bolletta d'importazione temporanea spetta, però, sempre la responsabilità dello scarico di essa agli effetti della liquidazione della cauzione depositata.

La responsabilità delle eventuali differenze, di fronte alle singole dichiarazioni di riesportazione, spetta ai dichiaranti.

Art. 181.

La riesportazione dei prodotti, nei limiti di quantità risultanti dai rendimenti stabiliti dalla legge pei rispettivi cereali, può farsi anche a riprese, presentando uno o più prodotti per ogni volta, ma sempre in colli separati per ciascun prodotto.

Non è ammessa la riesportazione a riprese per quantità inferiori a kg. 100.

Art. 182.

Nella dichiarazione di riesportazione delle farine e delle farinette deve sempre specificarsi se si tratti di prodotti di 1ª o di 2ª classe.

Per la classificazione di tali prodotti sono stabiliti i caratteri seguenti:

Per il 1° rendimento:

a) si classificano come farine di 1ª classe i prodotti della macinazione del grano tenero, dai quali si possa estrarre un glutine elastico e tenace e che contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore a 0,60, determinata sulla farina nello stato in cui si trova, ossia non superiore a 0,70 sulla farina seccata alla temperatura di 105° C.;

b) si classificano come farinette di 1ª classe i prodotti della macinazione del grano tenero che, non avendo i caratteri per essere classificati come farine, contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore a 1,55, determinata sulla farinetta nello stato in cui si trova, ossia non superiore a 1,80 sulla farinetta seccata alla suddetta temperatura, e che attraversino un setaccio di velo di seta avente maglie 46 per cm. (ossia maglie 124 per pollice francese e corrispondente al n. 11 della numerazione svizzera) in proporzione non inferiore all'80 per cento.

Per il 2° rendimento:

a) si classificano come farinette di 2ª classe i prodotti della macinazione di grano tenero, dai quali si possa estrarre un glutine sufficientemente elastico e tenace e che contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore ad 1, determinata sulla farina nello stato in cui si trova, ossia non superiore ad 1,15 sulla farina seccata alla temperatura di 105° C.;

b) si classificano come farinette di 2ª classe i prodotti della macinazione del grano tenero, che, non avendo i caratteri per essere classificati come farine, contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore a 2,50, determinata sulla farinetta nello stato in cui si trova, ossia non superiore a 2,87 sulla farinetta seccata alla suddetta temperatura, e che attraversino un setaccio di velo di seta avente maglie 46 per cm (ossia 124 maglie per pollice francese, e corrispontente al n. 11 della numerazione svizzera) in proporzione non inferiore all'80 per cento.

In caso di contestazione sulla percentuale delle sostanze (ceneri) il riferimento si farà sempre al prodotto diseccato alla suddetta temperatura di 105°.

Art. 183.

Non è ammesso lo scarico delle bollette d'importazione temporanea del grano e delle granaglie, con la introduzione dei prodotti nei depositi doganali o nei depositi franchi.

Art. 184.

Quando, scaduto il termine stabilito per la riesportazione, la bolletta di importazione temporanea non sia completamente discaricata, si procede alla applicazione degli articoli 17 e 24 della legge, determinando nel seguente modo i diritti del confine da discutere:

a) se siasi rinunciato alla riesportazione dei prodotti secondari (farinette, crusca e cruschello) la dogana, in base alla quantità di farina riesportata, stabilisce la quantità del cereale che risulta discaricato e conseguentemente del cereale di cui è mancato lo scarico: i diritti di confine da riscuotere sono quelli del cereale non discaricato, diminuito del dazio (già pagato) per la parte dei prodotti secondari che corrispondono al cereale stesso;

b) se sia stata chiesta la riesportazione anche dei prodotti secondari, la dogana stabilisce, come sopra, la quantità del cereale che risulta discaricato e quella del cereale di cui è mancato lo scarico; indi, se la riesportazione dei detti prodotti sia avvenuta in quantità non inferiori a quelle corrispondenti al cereale discaricato, i diritti di confine da riscuotere sono quelli del cereale rimasto da scaricare, aumentati del dazio relativo ai prodotti secondari, calcolato, nel modo stabilito dalla legge, sulle quantità di ciascun prodotto corrispondenti al cereale discaricato, detratte quelle che siano state riesportate.

Si trascurano, ai sensi di legge, le quantità dei detti prodotti secondari che fossero state riesportate in eccedenza a quelle corrispondenti al cereale discaricato con la riesportazione delle farine.

Art. 185.

Nei casi di mancato scarico totale di bollette di importazione temporanea di cereali, emesse con rinuncia alla riesportazione dei prodotti secondari, nello stabilire i diritti di confine da riscuotere, si deduce il dazio pagato pei detti prodotti all'atto dell'importazione temporanea.

Allorquando, in virtù dell'art. 14 della legge, venga chiesta la immissione in consumo di cereali importati temporaneamente, pei quali siasi rinunciato alla riesportazione dei prodotti secondari, si deduce parimenti dai diritti di confine, relativi ai detti cereali, il dazio dei prodotti secondari corrispondenti.

Art. 186.

Agli effetti dell'art. 22 della legge, sono ritenute merci diverse da quelle che devono riesportarsi a scarico dei cereali importati temporaneamente, le farine e le farinette che contenessero in qualunque proporzione, sostanze estranee ai cereali stessi.

Nei casi di differenze alla riesportazione di prodotti della macinazione dei cereali, per le quali siano applicabili le sanzioni dell'art. 22 della legge, i diritti di entrata sui quali devono commisurarsi le multe, sono, secondochè si tratti del prodotto principale o di prodotti secondari, quelli propri del cereale al quale si sarebbe dato indebitamente scarico, se le differenze non fossero state scoperte, oppure quelli che si dovrebbero pagare, nel caso di mancata riesportazione dei prodotti trovati diversi o mancanti.

La cauzione, prestata ai sensi dell'art. 6 della legge, non è

estensibile alle pene pecuniarie applicabili per le differenze che possano emergere nella visita dei prodotti presentati alla riesportazione.

CAP. III.

Grano tenero per la fabbricazione dei biscotti da thè.

Art. 187.

Le operazioni di importazione temporanea del grano tenero, per la fabbricazione dei biscotti da thè, e le relative operazioni di riesportazione possono compiersi soltanto presso le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine delle prima classe.

Sono ammessi al compimento delle operazioni suddette solo coloro che ne siano stati autorizzati dal direttore della circoscrizione doganale. L'autorizzazione è data a chi ne faccia domanda al predetto funzionario, dimostrando, con certificato della Camera di commercio ed industria, d'essere fabbricante ed esportatore di biscotti da thè.

Art. 188.

Nella dichiarazione d'importazione temporanea del grano deve indicarsi se, nella composizione dei biscotti, saranno adoperate farine di prima classe o farine di seconda classe, giusta i rendimenti stabiliti dalla legge per il grano tenero destinato alla macinazione. Tale indicazione dopo la consegna della bolletta di importazione temporanea è ritenuta definitiva.

Per l'emissione della bolletta d'importazione temporanea e per la prestazione della cauzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 179.

Art. 189.

Le operazioni di riesportazione possono, col permesso del Ministero delle finanze effettuarsi presso dogane diverse da quella che rilasciò la bolletta di importazione temporanea.

Nella dichiarazione di riesportazione si deve indicare, oltre alla quantità di biscotti da thè che si esportano, la classe e la quantità della farina contenuta.

L'accertamento della classe e della quantità della farina è fatto mediante analisi chimica, seguendo i criteri di classificazione stabiliti per la farina del grano importato temporaneamente per la macinazione. A tale effetto la dogana preleva i campioni, per ciascuna specie di biscotti presentati alla riesportazione, tenendo sospeso lo scarico in attesa del risultato d'analisi.

Quando si tratta di biscotti di tipo costante, potrà essere concesso lo scarico della bolletta d'importazione temporanea in base a quantità percentuali di farina, determinate con analisi già eseguite per lo stesso tipo di biscotti, salvo il saltuario prelevamento di campioni pel compimento di analisi di riscontro.

Non è ammessa la riesportazione a riprese per quantità di biscotti inferiori a 100 chilogrammi.

Art. 190.

Nei casi di mancato scarico totale o parziale delle bollette di importazione temporanea e nei casi di differenze di fronte alla dichiarazione di riesportazione, si procede secondo le disposizioni stabilite agli articoli 181, 185 e 186 per la importazione temporanea del grano tenero per la macinazione, considerando, come prodotto principale, la farina che è contenuta nei biscotti presentati alla esportazione.

CAP. IV.

Grano duro per fare semolini e paste

Art. 191.

Le operazioni di importazione temporanea del grano duro per fare semolini e paste e le relative operazioni di riesportazione possono compiersi soltanto presso le dogane del primo ordine e presso quelle del secondo ordine della prima classe.

Sono ammessi al compimento delle operazioni d'importazione temporanea solo coloro che ne siano autorizzati dal direttore della circoscrizione doganale.

L'autorizzazione è data a chi ne faccia domanda al predetto funzionario dimostrando, con certificato della Camera di commercio ed industria, di esercitare la fabbricazione dei semolini e delle paste e di essere esportatore di tali prodotti.

Nella domanda saranno indicati gli stabilimenti di lavorazione, la località in cui si trovano e la loro potenzialità.

Art. 192.

Nella dichiarazione d'importazione temporanea del grano duro deve sempre indicarsi se le operazioni di riesportazione seguiranno in base al primo od in base al secondo dei rendimenti stabiliti dalla legge. Tale indicazione, dopo la consegna della bolletta d'importazione temporanea, è ritenuta definitiva.

Per l'emissione delle bollette d'importazione temporanea, per la prestazione della cauzione e per il compimento delle operazioni di riesportazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 179, 180 e 181.

Art. 193.

Nelle dichiarazioni di riesportazione dei semolini o paste e delle farinette deve sempre specificarsi se si tratti di prodotti di prima o seconda classe.

Per la classificazione di tali prodotti sono stabiliti i seguenti caratteri:

Per il primo rendimento:

a) si classificano come semolini o paste di prima classe i prodotti del grano duro che contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore a 0,75, determinata sul prodotto nello stato in cui si trova, ossia non superiore a 0,86 sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C.; i semolini, inoltre, sottoposti alla setacciatura in un setaccio di velo di seta avente maglie 51,8 per cm. (ossia 140 maglie per pollice francese e corrispondente al n. 13 della numerazione svizzera), devono lasciare sul setaccio un residuo non inferiore al 90 per cento;

b) si classificano come farinette di prima classe i prodotti della macinazione del grano duro che contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore a 1,55, determinata sulla farinetta nello stato in cui si trova, ossia non superiore a 1.80, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C; e che attraversino un setaccio di velo di seta avente maglie 46 per cm. (ossia 124 maglie per pollice francese, e corrispondente al n. 11 della numerazione svizzera) in proporzione non inferiore all'80 per cento.

Per il secondo rendimento:

a) si classificano come semolini o paste di seconda classe i prodotti del grano duro, che contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore a 1.40, determinata sul prodotto nello stato in cui si trova, ossia non superiore a 1.60 determinata sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C.; i semolini, inoltre, sottoposti alla setacciatura in un setaccio di velo di seta avente maglie 51.8 per cm. (ossia 140 maglie per pollice francese e corrispondente al n. 13 della numerazione svizzera), devono lasciare sul setaccio un residuo non inferiore al 75 per cento;

b) si classificano come farinette di seconda classe i prodotti della macinazione del grano duro che contengano una percentuale di sostanze minerali (ceneri) non superiore a 2.50, determinata sulla farinetta nello stato in cui si trova, ossia non superiore a 2.87, determinata sulla farinetta seccata alla temperatura di 105° C.; e che attraversino un setaccio di velo di seta

avente maglie 46 per cm. (ossia 124 maglie per pollice francese, e corrispondente al n. 11 della numerazione svizzera) in proporzione non inferiore all' 80 per cento.

In caso di contestazione sulla percentuale delle sostanze minerali (ceneri), il riferimento si farà sempre al prodotto disseccato alla suddetta temperatura di 105°.

Art. 194.

Per lo scarico delle bollette d'importazione temporanea e per l'applicazione delle sanzioni penali nei casi di differenze, valgono le disposizioni degli articoli 183, 184, 185 e 186, relative alla importazione temporanea del grano tenero per la macinazione, ritenendo quali prodotti principali i semolini o le paste in luogo delle farine.

Cap. V.
Grano (tenero o duro) per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare).

Art. 195.

Le operazioni d'importazione temporanea del grano per la fabbricazione delle gallette o biscotti di mare e le relative operazioni di riesportazione possono compiersi soltanto presso le dogane di 1° ordine e presso quelle di 2° ordine della prima classe.

Sono ammessi al compimento delle operazioni d'importazione temporanea solo coloro che ne siano stati autorizzati dal direttore della circoscrizione doganale. L'autorizzazione è data a chi ne faccia domanda al predetto funzionario, dimostrando, con certificato della Camera di commercio ed industria, di essere fabbricante ed esportatore di gallette o biscotti di mare.

Per l'emissione delle bollette d'importazione temporanea e per la prestazione della cauzione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 179.

Art. 196.

Le operazioni di riesportazione possono effettuarsi da dogana diversa da quella che rilasciò la bolletta di importazione temporanea ed anche da parte di persona diversa dall'intestatario della detta bolletta, osservando in proposito le disposizioni per la riesportazione dei prodotti del grano tenero importato temporaneamente per la macinazione.

Non è ammessa la riesportazione a riprese per quantità inferiori a kg. 100.

Art. 197.

Nei casi di mancato scarico totale o parziale delle bollette d'importazione temporanea e nei casi di differenze di fronte alle dichiarazioni di riesportazione, si procede secondo le disposizioni stabilite negli articoli 184, 185 e 186 per la importazione temporanea del grano tenero per la macinazione, considerando quali prodotti principali le gallette o biscotti di mare nel rapporto di kg. 74 per ogni quintale di grano. Si trascurano le quantità di crusca o cruschello che fossero state riesportate in eccedenza a quella corrispondente al cereale discaricato con la riesportazione della galletta o biscotto di mare.

Cap. VI.
Riso con lolla o semigreggio per renderlo commestibile o commercialmente bianco

Art. 198.

Le operazioni per l'importazione temporanea del riso destinato alla lavorazione per essere riesportato, debbono aver luogo presso lo stabilimento nel quale si compie la lavorazione.

Art. 199.

Per ottenere la facoltà di importare temporaneamente il riso deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando la qualità del riso pel quale chiedesi la temporanea importazione e lo stabilimento, nel quale s'intende di lavorare il riso.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi ad eseguire nello stabilimento le opere che il Ministero ritenesse necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza, a fornire lo stabilimento dei mezzi occorrenti alla esecuzione delle anzidette operazioni ed a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza nell'interno di esso.

Art. 200.

Il riso temporaneamente importato, finchè non venga messo in lavorazione, deve essere custodito in appositi magazzini, presso lo stabilimento, chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dall'ufficio doganale.

Della immissione del riso nei magazzini e delle singole estrazioni l'ufficio doganale deve prendere nota su speciale registro.

Art. 201.

Il riso che esce dai locali destinati alla lavorazione, quando non sia subito riesportato, deve essere immesso in magazzini a doppia chiave nelle forme prescritte nel precedente articolo.

Art. 202.

A cura del servizio di vigilanza deve essere tenuta nota giornaliera, in apposito registro, dei risi passati in lavorazione e dei prodotti ottenuti, tenendo conto distinto per il riso con lolla e per quello semigreggio.

In base a tali note la dogana determina, sia per il riso con lolla sia per quello semigreggio i rendimenti percentuali in riso lavorato (compresi il risino ed il mezzo riso), agli effetti dello scarico delle bollette di importazione temporanea.

Con periodici inventari la dogana, in concorso della Ditta interessata, accerta l'effettiva consistenza dei risi da lavorare, di quelli lavorati e degli altri prodotti della lavorazione, compilando appositi verbali.

Per ogni stabilimento sono tenute separate serie di registri delle bollette d'importazione temporanea, ai quali devono unirsi i verbali suddetti.

Art. 203.

Negli opifici destinati alla lavorazione del riso estero temporaneamente importato si può anche lavorare il riso nazionale, ma la lavorazione non può aver luogo contemporaneamente, tranne che sia fatta in locali distinti.

Art. 204.

Quando lo stabilimento si presti ad essere facilmente e sicuramente chiuso da ogni lato, in guisa da poterlo invigilare come unico deposito doganale, e venga adibito alla sola lavorazione dei risi importati temporaneamente, può prescindersi dalla chiusura in magazzini a doppia chiave dei risi da lavorare e di quelli lavorati.

In tal caso per ciascuna operazione di estrazione dallo stabilimento (riesportazione od immissione in consumo) deve essere presentata la dichiarazione per l'emissione della relativa bolletta, non solo per il riso lavorato, ma pure per gli avanzi della lavorazione (pula o pulone).

Art. 205.

Non è ammesso lo scarico delle bollette d'importazione temporanea con l'introduzione dei risi lavorati nei depositi franchi e nemmeno è ammesso il passaggio, in tali depositi, dei risi lavorati che fossero stati introdotti in un deposito doganale.

I risi suddetti, introdotti in deposito doganale, possono, entro il termine di due anni, stabilito dall'art. 16 della legge, essere immessi in consumo col trattamento daziario accordato con la nota alla tabella [illegible] allegata alla legge.

TITOLO V.

Temporanea importazione di prodotti diversi

—

Cap. I.

Zucchero per la fabbricazione dei prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa interna dello zucchero contenutovi

—

Art. 206.

Per ottenere l'importazione temporanea dello zucchero per la fabbricazione dei prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa interna sullo zucchero contenutovi, deve essere fatta regolare domanda al Ministero delle finanze.

Nella domanda il richiedente deve indicare la qualità dei prodotti che intende di fabbricare per l'esportazione, i vari tipi di essi, la qualità e la quantità percentuale. almeno approssimativa, dello zucchero che per ciascun tipo di prodotti viene impiegata

La domanda deve pure indicare lo stabilimento nel quale devono compiersi le lavorazioni. se esso possa essere adibito alla esclusiva lavorazione dei prodotti destinati all'esportazione ed in caso contrario il rapporto approssimativo tra la quantità dei prodotti destinati al consumo interno e quella dei prodotti destinati all'estero.

Il Ministero delle finanze può chiedere la presentazione dei campioni dei prodotti che si vogliono fabbricare con lo zucchero importato temporaneamente per verificare la loro specie e la loro composizione.

Art. 207.

La lavorazione degli zuccheri importati temporaneamente deve di regola effettuarsi in stabilimenti sottoposti a continua vigilanza.

All'uopo, gli industriali interessati sono obbligati :

1° ad eseguire negli stabilimenti tutte le opere che il Ministero ritenga necessarie per le operazioni doganali e per l'esercizio di un'efficace vigilanza;

2° a rimborsare l'Amministrazione delle spese per il personale addetto alle verificazioni ed alla vigilanza dello stabilimento;

3° a tenere nello stabilimento stesso, a disposizione della dogana e degli agenti della guardia di finanza, i locali necessari ad uso ufficio e ad uso Corpo di guardia, provvedendo i mezzi di illuminazione e di riscaldamento.

Le operazioni doganali per l'importazione temporanea degli zuccheri e per l'esportazione dei prodotti si compiono presso gli stabilimenti, i quali devono all'uopo essere forniti, a spese dell'industriale, dei mezzi occorrenti alle verificazioni doganali.

Art. 208.

Il Ministero delle finanze, accertato che concorrono le condizioni richieste per concedere l'importazione temporanea dello zucchero, emette il decreto di concessione indicando la dogana che dovrà provvedere alle relative operazioni.

Nel decreto sono stabilite le norme particolari per il compimento delle operazioni doganali e per l'esercizio della vigilanza nello stabilimento e viene determinata la somma che deve essere corrisposta all'Amministrazione come rimborso delle spese per la vigilanza stessa. Quando per l'importanza e la frequenza delle operazioni occorra, oltre all'assegnazione di personale della guardia di finanza, anche l'assegnazione permanente di personale della dogana, deve pure essere rimborsata la spesa per quest'ultimo personale

Art. 209.

Prima che lo stabilimento sia sottoposto alla vigilanza permanente per l'importazione temporanea dello zucchero devesi procedere all'inventario delle quantità di zucchero che esistessero nello stabilimento sia in natura sia nei prodotti in corso di lavorazione. I prodotti finiti devono essere levati dallo stabilimento ed essere chiusi in separati locali per esserne levati successivamente come prodotti liberi da vincoli.

Il Ministero delle finanze stabilisce le norme per procedere a tali inventari e per tenere a credito dell'industriale le quantità di zucchero risultanti dagli inventari stessi.

Art. 210.

Separate serie di registri delle bollette d'importazione temporanea devono tenersi per ciascuno stabilimento in cui si lavorano zuccheri importati temporaneamente e separate bollette di importazione temporanea devono emettersi per gli zuccheri destinati alla fabbricazione di ciascuna specie di prodotti.

Art. 211.

Lo zucchero importato temporaneamente, che non venga subito passato in lavorazione, deve essere custodito in magazzini a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana.

Gli zuccheri di seconda classe devono essere custoditi separatamente dagli zuccheri di prima classe.

La dogana deve tenere per ogni stabilimento uno speciale registro che rappresenti il carico e lo scarico dei suddetti magazzini.

Per l'estrazione degli zuccheri dai magazzini deve essere presentata una richiesta indicante la qualità e la quantità dello zucchero che s'intende mettere in lavorazione.

Lo zucchero estratto deve essere verificato dalla dogana ed accompagnato nei locali di lavorazione con una bolletta di estrazione da magazzino staccata da registro a matrice e figlia. In questa bolletta si deve indicare la data dell'estrazione e la qualità e quantità dello zucchero uscito dal magazzino.

La richiesta presentata dall'industriale deve essere allegata alla matrice della bolletta di estrazione corrispondente.

Art. 212.

Lo zucchero importato temporaneamente che passa in lavorazione deve essere tenuto sotto vigilanza fino a che non sia sciolto od in altra guisa trasformato, dopo di che l'impiegato della dogana e l'agente o gli agenti della guardia di finanza, che hanno assistito al compimento dell'operazione, ne fanno attestazione a tergo della bolletta di estrazione, la quale, così completata, viene contrapposta alla rispettiva matrice.

Art. 213.

Nel decreto di concessione di cui all'art. 208 viene stabilito se l'accertamento della qualità e della quantità dello zucchero impiegato nella fabbricazione dei vari prodotti agli effetti dello scarico delle bollette di importazione temporanea debba farsi direttamente, assistendo alle lavorazioni, oppure in base alla verificazione dei prodotti che vengono estratti dallo stabilimento, integrata dall'analisi chimica di campioni prelevati dai prodotti stessi e dalle risultanze di inventari annuali di fabbrica e relativi bilanci.

Nel primo caso gli accertamenti compiuti durante le lavorazioni devono confermarsi in appositi verbali compilati dagli agenti verificatori in contraddittorio con gli industriali interessati e le

risultanze dei verbali stessi devono servire di base per determinare la qualità e la quantità dello zucchero da scaricare dalle bollette d'importazione temporanea in corrispondenza ai prodotti esportati dallo stabilimento. Nell'altro caso, nel decreto di concessione si determinano le norme da osservare anche per la formazione del bilancio annuale e si stabilisce la quantità di zucchero, calcolata approssimativamente, che per ogni quintale dei prodotti esportati deve essere scaricata in via provvisoria dalle bollette d'importazione temporanea salvo il pareggio del conto in base alle risultanze del bilancio annuale.

Nelle dette norme potrà pure prescriversi che sia tenuto conto della qualità e quantità delle sostanze dolcificanti non importate temporaneamente, le quali fossero impiegate nella lavorazione, e che la dogana prelevi da esse campioni, per l'analisi.

La differenza a pareggio che venisse a risultare dal bilancio annuale tra il carico e lo scarico dello zucchero deve essere ripartita in parti proporzionali fra le quantità di zucchero scaricate dalle bollette di temporanea importazione pei prodotti esportati e quelle scaricate pei prodotti immessi in consumo.

Se risultano differenze in più nel carico rispetto allo scarico, la parte dell'eccedenza che corrisponde agli scarichi fatti per le esportazioni deve essere portata a scarico delle bollette di temporanea importazione, e sulla parte corrispondente agli scarichi fatti per l'immissione in consumo deve essere pagato il dazio; se risultano differenze in meno, deve essere reintegrata in carico sulle bollette di temporanea importazione, una quantità di zucchero uguale alla deficienza riscontrata, e all'industriale deve essere restituito con le forme stabilite per il rimborso dei diritti indebitamente riscossi, l'ammontare del dazio sulla parte della deficienza che nel riparto proporzionale sia stato attribuito agli scarichi fatti per immissione in consumo.

Art. 214.

Insieme col bilancio annuale di cui al precedente articolo deve essere fatta la verificazione del magazzino dello zucchero temporaneamente importato.

In seguito al risultato del bilancio annuale il Ministero può in ogni tempo modificare la quantità di zucchero stabilita nel decreto di concessione per gli scarichi provvisori delle bollette di temporanea importazione.

Art. 215.

Il Ministero delle finanze può prescrivere che i prodotti finiti della lavorazione con lo zucchero importato temporaneamente, quando non vengano subito spediti, siano immessi in magazzino a due differenti chiavi, una delle quali tenuta dalla dogana, e sottoposti a conto di carico e scarico mediante apposito registro.

Quando lo stabilimento è sotto il regime della importazione temporanea ai sensi dell'art. 207, non possono da esso estrarsi prodotti con zucchero senza che, previa la presentazione della corrispondente dichiarazione, sia emessa la bolletta doganale per la spedizione dei prodotti in riesportazione o per la loro immissione in consumo.

Tale bolletta viene emessa a scarico di quella d'importazione temporanea dello zucchero per una quantità di zucchero ragguagliata alla qualità ed alla quantità dei prodotti e alla quantità di zucchero che è da considerare contenuta in ciascun quintale degli stessi prodotti, determinata secondo le disposizioni del decreto ministeriale di concessione.

Se nella lavorazione furono simultaneamente impiegati zuccheri di prima e zuccheri di seconda classe, la quantità da scaricare è ripartita fra le due qualità di zucchero in ragione del rapporto esistente fra la quantità di zucchero delle due specie poste in lavorazione.

Art. 216.

Nei casi in cui le lavorazioni dei prodotti con zucchero importato temporaneamente dia luogo a disperdimenti inevitabili, il Ministero delle finanze, a richiesta degli industriali, dispone a loro spese esperimenti atti a determinare l'entità dei disperdimenti ossia del calo di lavorazione.

Non sono da comprendere in tale calo le perdite derivanti dalla giacenza o dal travaso dei prodotti ultimati ed in genere da cause non dipendenti dai processi di fabbricazione.

Il calo di lavorazione è determinato in misura percentuale sul prodotto finito e viene abbonato con detrazione dal carico della bolletta d'importazione temporanea solo per le quantità corrispondenti ai prodotti destinati alla riesportazione.

Gli avanzi della lavorazione se non contengono zucchero possono liberamente uscire dagli stabilimenti.

Gli avanzi che contengono zucchero si riterranno soggetti a diritti di confine per la quantità di zucchero che contengono, salva la facoltà di farne la esportazione all'estero o di optare per la loro distruzione. Il Ministero delle finanze potrà permettere che questi avanzi sieno rilasciati liberi previa sofisticazione con sostanze atte a renderli incommestibili.

Art. 217.

Quando la prevalenza della fabbricazione in uno stesso stabilimento di prodotti destinati al consumo interno in confronto dei prodotti destinati all'estero, o per la particolare natura degli impianti e dei processi industriali, o per altre speciali cause, gravi difficoltà si oppongono all'esercizio, nello stabilimento, della vigilanza permanente, il Ministero delle finanze è in facoltà di sostituire ad essa altre cautele a tutela degli interessi erariali, permettendo l'impiego di zuccheri importati temporaneamente per i prodotti destinati all'estero e l'impiego di zuccheri nazionali o nazionalizzati per i prodotti destinati al consumo interno.

Anche negli stabilimenti non sottoposti a vigilanza permanente gli zuccheri importati temporaneamente saranno soggetti alle disposizioni degli articoli 211 e 212.

La determinazione dello zucchero contenuto nei prodotti che si esportano dai suddetti stabilimenti agli effetti dello scarico delle bollette d'importazione temporanea sarà fatta con i criteri stessi che sono stabiliti per la restituzione della tassa interna di fabbricazione nei casi di esportazione dei simili prodotti.

Quando si tratti di prodotti di tipo costante potrà ammettersi lo scarico delle bollette d'importazione temporanea in base a quantità percentuali di zucchero fissate per mezzo di analisi ripetutamente eseguite sui prodotti dello stesso tipo, salvo il saltuario prelevamento di campioni per eseguire analisi di riscontro.

Cap. II.

Glucosio per la preparazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde

Art. 218.

Per l'importazione temporanea del glucosio, destinato alla preparazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde, sono applicabili le disposizioni del precedente capitolo riguardanti l'importazione temporanea dello zucchero.

È ammessa l'importazione temporanea tanto del glucosio solido come di quello liquido, ma il conto di carico e scarico sarà sempre tenuto sulla base del glucosio solido. All'uopo il glucosio liquido importato temporaneamente sarà sottoposto ad analisi per stabilire il suo contenuto in glucosio solido.

CAP. III.

Cappelli di paglia, di Panama, di palma e di giunco, per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggiatura

—

Art. 219.

L'importazione temporanea di cappelli di paglia, di Panama di palma e di giunco, per subire qualsiasi lavorazione di riparazione, di complemento o di foggiatura può aver luogo solo presso le dogane di primo ordine.

Art. 220.

La dichiarazione per l'importazione temporanea deve indicare anche il numero dei cappelli e la materia della quale sono formati e deve specificare l'operazione o le operazioni alle quali i cappelli devono essere sottoposti.

CAP. IV.

Lastre di vetro e di cristallo per essere ridotte in luci da specchio

—

Art. 221.

L'importazione temporanea delle lastre di vetro e di cristallo per essere ridotte in luci da specchio può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine della prima classe.

Art. 222.

Nella dichiarazione d'importazione temporanea devono indicarsi le dimensioni delle lastre di vetro o di cristallo che si importano temporaneamente e nella dichiarazione di riesportazione quelle delle luci da specchio che si riesportano.

E' ammessa la riesportazione di luci da specchi o di dimensioni inferiori a quelle che presentavano le lastre di vetro o di cristallo importate temporaneamente, purchè la riduzione delle dimensioni non abbia avuto per effetto di far uscire le lastre dai limiti di misura stabiliti per la classificazione daziaria all'atto della importazione temporanea.

Art. 223.

La dogana prescinde dall'applicazione della multa per le differenze di peso rilevate nella riesportazione quando non eccedono il 5 per cento.

CAP. V.

Oggetti in genere per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati

—

Art. 224.

Le operazioni di importazione temporanea degli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti, o riparati, possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine poste nelle stazioni ferroviarie di confine o specialmente autorizzate dal Ministero delle finanze.

Art. 225.

Nella dichiarazione d'importazione temporanea si deve indicare dettagliatamente la specie delle lavorazioni che gli oggetti sono destinati a ricevere e, nei casi di riparazione, si deve precisare la natura di esse e lo stabilimento che dovrà eseguirle.

Non è ammessa l'importazione temporanea, se le lavorazioni da compiere o le parti da rinnovare siano di tale entità da condurre alla trasformazione degli oggetti anzichè alla semplice loro riparazione.

La dogana applica agli oggetti quel contrassegno che possa più agevolmente essere conservato e che meglio si presti ad accertare la loro identità.

Se l'applicazione del contrassegno non riesca possibile, la dogana vi supplisce con la particolareggiata descrizione degli oggetti, specificandone i caratteri che possono agevolarne il riconoscimento.

Può anche essere richiesto il disegno o la fotografia degli oggetti, con la firma dello speditore.

Art. 226.

La riesportazione degli oggetti importati temporaneamente per essere soltanto verniciati, bruniti o dipinti può effettuarsi da una dogana diversa da quella che eseguì l'importazione temporanea, purchè abbia facoltà di importare oggetti della stessa specie.

Se trattasi di oggetti importati temporaneamente per essere riparati, la riesportazione da altra dogana può solo avvenire con autorizzazione del Ministero delle finanze.

Se per l'identificazione degli oggetti venne presentato alla dogana che effettuò l'importazione temporanea, il disegno o la fotografia e la riesportazione ha luogo per una dogana diversa, questa dogana trattiene gli oggetti finchè non le sia pervenuto il disegno o la fotografia per il riscontro. In questo caso non si riscuote il diritto di magazzinaggio per il tempo passato in attesa del disegno o della fotografia.

Art. 227.

All'atto della riesportazione di oggetti riparati nei quali sia stata tolta, sostituita od aggiunta qualche parte, la dogana, quando lo ritenga necessario per l'applicazione della disposizione contenuta nella nota alla tabella I annessa alla legge, può richiedere la presentazione d'un certificato rilasciato dall'industriale che effettuò la riparazione, indicante la qualità ed il peso degli oggetti sottoposti alla riparazione e la specie ed il peso delle parti tolte, sostituite od aggiunte.

La dogana avrà tuttavia facoltà di procedere agli accertamenti atti a riscontrare l'esattezza delle indicazioni del certificato suddetto.

Art. 228.

Quando si tratti di riparazioni di veicoli o di altri oggetti di notevole importanza, la dogana, a richiesta degli interessati, può prestarsi all'accertamento diretto delle lavorazioni compiute e delle parti tolte, sostituite od aggiunte presso gli stabilimenti nei quali si eseguiscono le riparazioni.

In questi casi i funzionari verificatori compilano appositi verbali di accertamento che saranno uniti alle bollette emesse per la riesportazione degli oggetti riparati.

TITOLO VI.

Merci ammesse all'esportazione temporanea per essere lavorate

—

CAPO I.

Fili di seta e di cascami di seta, per essere tinti

—

Art. 229.

L'esportazione temporanea dei fili di seta e di cascami di seta, per essere tinti, è concessa soltanto a chi dimostri, con certificato della Camera di commercio ed industria, di esercitare l'industria, della fabbricazione dei tessuti di seta ovvero, se trattasi di filati da cucire, della fabbricazione dei filati da cucire di seta, o di cascami di seta, e può aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine autorizzate dal Ministero delle finanze.

Art. 230.

La dichiarazione per temporanea esportazione deve indicare anche:

a) il nome e cognome del tintore al quale i filati vengono spediti e la località in cui si trova;

b) la qualità della tintura cui debbono i filati essere sottoposti;

c) il numero complessivo delle matasse.

Art. 231

La dogana, riconosciuta l'esattezza della dichiarazione, preleva un campione, per ciascuna qualità di filati, da servire di confronto all'atto della reimportazione.

Art. 232.

All'atto della reimportazione deve essere presentato, insieme con la dichiarazione doganale, un certificato del tintore indicante:

a) le marche, il numero ed il peso dei colli contenenti i filati tinti;

b) il nome e cognome del destinatario;

c) il peso netto della seta prima della tintura;

d) il numero delle matasse;

e) il colore dato ai filati;

f) l'aumento di peso subito dai filati per effetto della tintura.

Tale certificato dovrà essere vidimato dall'autorità consolare italiana e dalla Camera di commercio italiana od estera del luogo.

Art. 233.

Quando non sorga dubbio sull'identità della merce, la dogana dà scarico alla bolletta di temporanea esportazione, tenendo conto, per quanto riguarda la quantità, dell'aumento di peso indicato nel certificato del tintore.

Non sono validi per la reimportazione della merce i certificati se siano rilasciati da un tintore diverso da quello indicato nella bolletta d'esportazione temporanea o se da essi risulti che i filati tinti siano diretti a persona o Ditta diversa da quella per conto della quale fu effettuata la temporanea esportazione.

CAP. II.

Tessuti di seta o misti con seta in misura non inferiore al 12 per cento, per essere tinti, stampati cilindrati, vellutati, apparecchiati, marezzati o *gaufrés*

—

Art. 234.

L'esportazione temporanea dei tessuti serici per essere tinti stampati, cilindrati, vellutati, apparecchiati, marezzati o *gaufrés* è concessa soltanto a chi dimostri con certificato della Camera di commercio ed industria, di esercitare l'industria della fabbricazione dei tessuti di seta, e può aver luogo soltanto presso le dogane di primo ordine.

Art. 235.

La dichiarazione per temporanea esportazione deve anche indicare:

a) il nome e cognome dell'industriale al quale i tessuti vengono spediti per essere tinti, stampati, cilindrati, ecc., ed il luogo in cui si trova;

b) la specie della lavorazione alla quale i tessuti debbono essere sottoposti e per quelli destinati ad essere tinti o stampati, il colore che devono ricevere;

c) il numero delle pezze per ciascuna qualità di tessuto.

Art. 236.

La dogana appone all'estremità di ciascuna pezza un contrassegno e preleva un campione per ogni qualità di tessuto, tagliandone una striscia per tutta l'altezza della pezza.

Art. 237.

Alla reimportazione la dogana può limitarsi ad accertare che le pezze presentate siano tutte munite del contrassegno e non siano in numero maggiore di quelle esportate temporaneamente.

Art. 238.

Se i contrassegni apposti alle pezze sono scomparsi sotto l'azione dei colori, dei reagenti o degli altri mezzi adoperati nella tintura, stampatura, apparecchiatura, cilindratura, marez-

zatura o *gaufrage* dei tessuti, per la reimportazione deve essere presentato alla dogana un certificato dell'industriale al quale i tessuti furono spediti, vidimato dall'autorità consolare italiana o dalla Camera di commercio italiana o estera del luogo, indicante:

a) le marche, il numero ed il peso dei colli contenenti i tessuti che si reimportano;

b) il nome e cognome del destinatario;

c) il peso dei tessuti prima della lavorazione;

d) la qualità dei tessuti ed il numero delle pezze.

La dogana si accerta che il certificato sia rilasciato dallo stesso industriale indicato sulla bolletta di temporanea esportazione e che le indicazioni di questa corrispondano con quelle del certificato medesimo. Si accerta altresì che i tessuti abbiano subita la lavorazione per la quale venne concessa l'esportazione temporanea, e quando non presentino nel peso e nelle dimensioni differenze che escano dai limiti indicati nella seguente tabella, li ammette alla reimportazione a scarico della bolletta di esportazione temporanea.

Qualità dei tessuti	Lavorazione alla quale furono sottoposti	Differenze estreme risultanti dal lavoro: nel peso — aumento	nel peso — diminuzione	nelle dimensioni — aumento in lunghezza o diminuzione	nelle dimensioni — diminuzione in larghezza
Tessuti di tutta seta nera:					
Mussolina per crespo inglese	Tinto ed apparecchiato	45 %	—	—	12 %
Id. id. id.	Sottoposti al *gaufrage*	—	—	dim. 20 %	20 %
Crespi della China	Tinti in nero o colorati	—	20 %	dim. 5 %	15 %
Altri	Tinti o stampati	—	20 %	aum. 6 %	8 %
Tessuti di seta e filusella:	Idem	—	15 %	aum. 6 %	8 %
Id. di seta e cotone	Idem	12 %	—	aum. 6 %	8 %
Tessuti di seta e lana (Bengaline, éoliennes, ecc.)	Tinti in nero	14 %	—	dim. 5 %	10 %
	Tinti in colore	6 %	—	—	—
	Tinti in bianco	—	15 %	—	—
Tessuti di seta; di seta e filusella; di seta e cotone — neri	Cilindratura	—	8 %	aum. 4 %	2 %
	Apparecchiatura e marezzatura	10 %	5 %	aum. 5 %	4 %
— colorati	Cilindratura	—	6 %	aum. 6 %	2 %
	Apparecchiatura e marezzatura	10 %	5 %	aum. 7 %	4 %
— neri e colorati	*Gaufrage*	—	4 %	aum. 40 %	40 %

Art. 239.

Possono essere ammesse alla reimportazione anche le pezze tagliate, nei casi in cui vengano esportate temporaneamente pezze con divisioni ben visibili e nella dichiarazione di temporanea esportazione sia indicato il numero delle suddivisioni da eseguirsi in ciascuna pezza.

In questi casi la dogana deve, all'atto delle esportazioni temporanee, contrassegnare le singole parti divisibili delle pezze nel punto di loro separazione, come se si trattasse di altrettante pezze.

CAP. III.

Grano tenero, granturco ed altre granaglie per la macinazione

—

Art. 240.

Sono applicabili all'esportazione temporanea del grano tenero, del granturco e delle altre granaglie, per la macinazione, ed alla reimportazione dei prodotti le disposizioni degli articoli 176, 178, 180, comma 1, 181 e 182, riguardanti l'importazione temporanea delle merci stesse e la riesportazione dei loro prodotti.

Art. 241.

Agli effetti dell'art. 23 della legge si ritengono diversi da quelli che si sarebbero dovuti reimportare i prodotti presentati alla reimportazione, che risultino ottenuti con l'impiego in qualsiasi proporzione di cereali diversi da quelli importati temporaneamente o che contengano in qualsiasi proporzione sostanze estranee al cereale stesso.

CAP. IV.

Oggetti in genere per essere verniciati, bruniti dipinti o riparati

—

Art. 242.

Sono applicabili per l'esportazione temporanea degli oggetti per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati le disposizioni degli articoli 224 e 225 riguardante l'importazione temporanea degli oggetti stessi.

Oltre che nel caso in cui gli oggetti dichiarati all'esportazione temporanea per essere riparati siano destinati a lavorazioni diverse da quelle che possono comprendersi fra le semplici riparazioni, deve negarsi l'esportazione temporanea, quando i detti oggetti siano in tale stato di deterioramento da ritenersi insuscettibili di riparazioni.

Art. 243.

Sono pure applicabili per la reimportazione degli oggetti esportati temporaneamente per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati le disposizioni degli articoli 226 e 227 riguardanti la riesportazione degli oggetti stessi importati temporaneamente, tenendo conto della disposizione contenuta nella nota (2) alla tabella II annessa alla legge.

TITOLO VII.

Temporanee importazioni ed esportazioni concesse come speciali agevolezze per il traffico internazionale

—

CAP. UNICO.

Art. 244.

Per la concessione delle temporanee importazioni ed esportazioni indicate nell'art. 19 della legge, si applicano le disposizioni generali del Titolo I in tutto quanto non sia espressamente preveduto nelle seguenti tabelle *A*, *B*, e *C*.

Nei casi d'importazione o di esportazione temporanea nei quali è prescritta la cauzione per l'ammontare dei diritti, questa deve comprendere oltre ai diritti di confine anche gli altri diritti che si debbano riscuotere per l'importazione o l'esportazione definitiva in conseguenza della mancata riesportazione o della mancata reimportazione.

Oggetti ammessi all'importazione **temporanea**	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Misura della cauzione	Mezzi di identificazione
1°) **Botti, barili, sacchi, casse, cestoni, gabbie ed altri recipienti esterni, usati, che s'importano vuoti per essere riempiti**	**Tutte**	**Scritta, indicandovi marche, numeri ed altri distintivi e, per le botti e i barili, anche la capacità singola, se disuguale**	**Ammontare dei diritti**	*a*) Marche, numeri e singole capacità per le botti, i barili e gli otri; *b*) Timbri ad umido con impronta T. I. per i sacchi. Per quelli usati pel trasporto di merci di natura tale (cementi, carboni, grafite, grassi, ecc.), da rendere inefficace il timbro ad umido, si supplisce al contrassegno con l'indicazione, nelle bollette, dello stato in cui si trovano, della specie del tessuto di cui sono composti, delle marche, inscrizioni ed altri segni particolari che portino e per la specie della merce per la quale sono adoperati; *c*) Punzonatura per i recipienti metallici; *d*) Bollo a piombo per altri recipienti. Il Ministero delle finanze potrà stabilire altri contrassegni d'identificazione, che risultassero più adatti alla specie e alla condizione dei recipienti.
2°) **Recipienti esterni delle merci estere dichiarate per l'immissione in consumo o per importazione temporanea e quelli che contengono merci in reimportazione, quando siano soggetti al dazio proprio indipendentemente dal contenuto**	Quelle che compiono le operazioni per le merci contenute nei recipienti	**Verbale** (1)	Ammontare dei diritti	Come al numero precedente
3°) **Recipienti interni, previsti dall'art. 13 delle disposizioni sulle tare, contenenti merci di temporanea importazione e destinati ad essere riesportati con le merci che contengono**	Quelle che compiono le operazioni per le merci contenute nei recipienti	Richiesta scritta da farsi nella stessa dichiarazione per la temporanea importazione delle merci contenute	Ammontare dei diritti	Timbro ad umido o punzone per i recipienti che ne siano suscettibili — Descrizione esatta per gli altri

(1) **Nelle attestazioni di scarico sulle bollette di temporanea importazione devono essere indicati il numero e la**

(1) Si deve fare cenno della richiesta d'importazione temporanea sulla dichiarazione scritta relativa alle merci contenute nei recipienti.

Tabella A.

temporanea

Termine minimo	Termine massimo	Riesportazione se per la stessa o per diversa dogana	Riesportazione con dichiarazione	*Annotazioni*
Strettamente necessario	Sei mesi	Anche per dogana diversa	Verbale (1)	Può concedersi la temporanea importazione, anche se i controindicati recipienti siano trattenuti sulle calate o banchine dei porti o immessi in depositi doganali per il riempimento e la riesportazione. Per i fusti vuoti che vengono sbarcati da piroscafi per essere lavati, disinfettati, riparati, riempiti di acqua o o di vino negli spazi doganali e reimbarcati per l'estero, può prescindersi dalla bolletta di temporanea importazione, accordando lo sbarco ed il reimbarco su richiesta scritta dal capitano sotto la ordinaria vigilanza degli agenti della R. guardia di finanza

data delle bollette di uscita o dell'altro documento che accompagna le merci contenute nei recipienti.

Termine minimo	Termine massimo	Riesportazione se per la stessa o per diversa dogana	Riesportazione con dichiarazione	*Annotazioni*
Strettamente necessario per raggiungere la destinazione ed eseguire la vuotatura (2)	Sei mesi (2)	Anche per dogana diversa	Scritta	Sulla bolletta d'importazione temporanea dei recipienti deve indicarsi quella emessa per il contenuto I recipienti controindicati possono essere riesportati anche pieni per la riesportazione di merci con essi importate temporaneamente o per l'esportazione di merci nazionali In questi casi la dichiarazione per la riesportazione può essere verbale e l'attestazione di scarico sulla bolletta d'importazione temporanea deve indicare la bolletta emessa per le merci contenute nei recipienti
Eguale a quello concesso per le merci contenute		Anche per dogana diversa, se pure da dogana diversa può essere riesportato il contenuto	Da farsi nella stessa dichiarazione richiesta per la riesportazione della merce contenuta nei recipienti	Nella bolletta d'importazione temporanea, che serve tanto per i recipienti quanto per le merci contenute, deve essere indicato il peso netto di essi e la loro qualità secondo le denominazioni della tariffa

(2) Per i recipienti contenenti merci in temporanea importazione il termine potrà essere eguale a quello concesso per la riesportazione delle merci stesse.

Oggetti ammessi all'importazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Misura della cauzione	Mezzi di identificazione
4°) Bottiglie, bottiglioni e damigiane, vuoti, sbarcati dai bastimenti ancorati nei porti dello Stato e destinati ad essere riempiti di bevande e reimbarcati per provviste di bordo sullo stesso bastimento dal quale provengono	Tutte le dogane di mare	Richiesta scritta dal capitano	Ammontare dei diritti	Descrizione particolareggiata dei recipienti (numero, specie e capacità, indicando anche la marche se ne abbiano
5°) Macchine ed apparecchi per essere sperimentati	Quelle di 1° ordine della 1ª classe (2)	Scritta, deve essere presentata dalla Ditta nazionale che ha conchiuso l'acquisto col patto del previo esperimento - o dal suo legale rappresentante	Ammontare dei diritti	Bollo a piombo; descrizione particolareggiata della merce o disegni o fotografie delle macchine ed apparecchi, da unire alle bollette
6°) Vestimenti e biancherie, destinati al bacato e oggetti che servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera	Quelle della frontiera di terra	Verbale	Ammontare dei diritti — Si prescinde tuttavia dal richiedere garanzia, se si tratti di persone note alla dogana e insospettabili e la entrata e il ritorno all'estero si effettuino sempre per il medesimo varco	Descrizione
7°) Vestimenti, biancheria ed effetti letterecci sbarcati dai bastimenti per essere lavati, e farmacie portatili, usate, sbarcate dai bastimenti per essere rifornite	Tutte le dogane di mare	Verbale e, per gli oggetti da lavare, presentazione di un elenco in doppio esemplare, firmato dal capitano, nel quale gli oggetti siano, per ciascuna specie, descritti col loro nome d'uso, per numero di capi, qualità della materia, di cui sono formati, e peso	Ammontare dei diritti	Descrizione degli oggetti — Per gli oggetti da lavare si fa riferimento agli elenchi dei capitani, dei quali elenchi uno va allegato alla bolletta matrice e l'altro alla bolletta figlia, per il riscontro al reimbarco

(1) Se cause imprevedute di forza maggiore abbiano impedito il reimbarco in tempo utile, il direttore della circoscrizione doganale ha facoltà di rimettere in termine la bolletta e concedere una conveniente proroga.

(2) Con regolare domanda può richiedersi al direttore della circoscrizione doganale, e questi può concedere che l'operazione venga compiuta presso una dogana di 1° ordine - II classe od anche di 2° ordine - 1ª classe, quando giudichi che sia possibile e senza inconvenienti.

(3) Se, volendosi trattenere la macchina o l'apparecchio nello Stato, prima della scadenza del termine stabilito o prorogato, non è presentata dichiarazione pel pagamento dei diritti di confine, è applicabile la multa di cui all'articolo 24 della legge

Termine		Riesportazione		Annotazioni
massimo	minimo	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	
Strettamente necessario al riempimento (1)		Per la stessa dogana	Verbale	In base alla richiesta scritta viene emessa la bolletta come nel caso di dichiarazione verbale. La garanzia può essere prestata mediante obbligazione scritta e firmata dal capitano sulla richiesta o sulla bolletta. Sono esonerati dal rilasciare tale obbligazione i capitani di piroscafi appartenenti a Società di navigazione di cui gli agenti, mediante atto autenticato da notaio, da consegnare alla dogana, si siano obbligati per una volta tanto di pagare i diritti dovuti dai capitani dipendenti
Un mese	Un anno (3)	Per la stessa dogana	Scritta	Per la concessione della temporanea importazione devono essere presentati alla dogana atti e documenti efficaci a dimostrare: 1° che la ditta nazionale richiedente ha un opificio o stabilimento, cui la macchina o apparecchio possa servire; 2° che la ditta estera fornitrice pattui l'acquisto con la condizione dell'esperimento; 3° che in ogni caso sia giustificata la necessità dell'esperimento
Strettamente necessario all'effettuazione del bucato o del lavoro (4)		Per la stessa dogana	Verbale	Se importatrici dei vestimenti, della biancheria o degli oggetti da lavoro sono persone dedite alla lavanderia od al lavoro casalingo e rurale, e per le consuetudini locali si effettua il ritorno all'estero pel medesimo varco e nello stesso dì o nel seguente, la dogana può astenersi dall'emettere la bolletta d'importazione temporanea, limitandosi a tener nota di ciascuna persona e di ciò che ha portato seco. Se il passaggio delle stesse persone si verifichi per varchi diversi, la dogana rilascerà apposita carta di riconoscimento, valevole per l'anno solare in corso, con la firma di un mallevadore solvibile, accetto al contabile.
Strettamente necessario alla lavatura od al rifornimento		Per la stessa dogana (5) (6)	Verbale	Si prescinde dall'esigere il deposito cauzionale quando il capitano faccia richiesta scritta dell'importazione temporanea o nella richiesta stessa o nella matrice della bolletta, sottoscriva dichiarazione di obbligo a garanzia della riesportazione.

(4) Se fu emessa bolletta e accordato un termine breve e la riesportazione, per circostanze impreveduto, che vengano giustificate, non potè essere effettuata in tempo, il capo della dogana ha facoltà di rimettere in termine il documento e accordare conveniente proroga, se occorra.

(5) Il reimbarco degli effetti letterecci dei piroscafi in servizio di emigrazione può essere effettuato anche su altri piroscafi della stessa Compagnia.

(6) Se circostanze impreveduto o caso di forza maggiore abbia impedito il reimbarco in tempo utile, il direttore della circoscrizione doganale, cui sia data giustificazione, ha facoltà di rimettere in termine la bolletta e accordare, se occorra, una conveniente proroga.

Oggetti ammessi all'importazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Misura della cauzione	Mezzi di identificazione
8°) **Attrezzi navali, macchine, caldaie e apparecchi ausiliari di bordo, o loro parti, delle navi ancorate nei porti, destinati ad essere riattati** — **Si considerano attrezzi navali, le ancore, le catene, i cordami, le reti, i sestanti, le bussole, i fanali di segnalazione ecc.** **Sono apparecchi ausiliari di bordo gli oggetti con tale denominazione indicati nei regolamenti marittimi**	Le dogane di 1° ordine e pure quelle di 2° ordine, che siano espressamente autorizzate dal Miaistero, per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo — Tutte le dogane per gli attrezzi navali	Verbale per gli attrezzi navali — Scritta per le macchine ecc. — Deve precisarsi e riconoscersi la riparazione, che gli oggetti devono subire (1)	Ammontare dei diritti — Le officine che compiono frequenti riparazioni di attrezzi navali, possono essere ammesse a prestare una cauzione permanente mediante deposito di determinata somma, in modo da potere eseguire operazioni di importazione temporanea senza prestare la cauzione di volta in volta, sempre che i diritti doganali risultino garantiti dal deposito stesso	Bollo a piombo o punzonatura per gli oggetti che possono in tal modo essere contrassegnati. Descrizione per gli altri

(1) La temporanea importazione a breve scadenza dei piccoli attrezzi e strumenti navali (cronometri, sestanti, bussole, fanali di segnalazione e simili), il cui dazio non superi L. 20, può essere data in base a domanda firmata dal capitano o dall'incaricato di eseguire l'operazione sopra semplici memorandum, numerati e tenuti in evidenza dalla dogana con apposito registro.

(2) Se per circostanze imprevedute, o per casi di forza maggiore, debitamente giustificati, non fu possibile il reimbarco in tempo utile, il capo della Dogana ha facoltà di rimettere in termine la bolletta, che fosse scaduta e, se occorra, accordare una conveniente proroga.

Esportazione

Oggetti ammessi all'esportazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Mezzi di identificazione
1°) **Botti, barili, sacchi, tele di imballaggio, suscettibili di identificazione (1), casse, ceste, cestoni, gabbie ed altri recipienti esterni (2), che si esportano pieni per essere vuotati, e quelli che si esportano vuoti per essere riempiti e che nella loro riesportazione sieno soggetti al dazio loro proprio separatamente dal contenuto, compresi i grandi rocchetti o tamburi pel trasporto di corde metalliche e simili**	Tutte	Verbale per i recipienti pieni da vuotare. **Questa dichiarazione si deve fare con quella relativa alle merci contenute (3)** — Scritta per i recipienti vuoti da riempire, pei quali devono indicarsi le marche, i numeri ed altri distintivi e, per le botti ed i barili, anche la capacità singola, se disuguale (4)	Come alla Tabella *A* n. 1

(1) Sono comprese le striscie di juta per l'imballaggio delle coperture di gomma da automobili.
(2) Sono compresi le bottiglie, i bottiglioni, le damigiane e simili che s'imbarcano pieni di merci nazionali, destinate per provviste di bordo sui bastimenti ancorati nei porti.
(3) Sulle bollette di esportazione temporanea si deve indicare la bolletta emessa per la merce contenuta.

Termine		Riesportazione		Annotazioni
minimo	massimo	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	
Strettamente necessario per i bastimenti che rimangono in porto	Fino a sei mesi per i bastimenti che debbono lasciare il porto o proseguire il viaggio (2)	Per la stessa dogana	Verbale per gli attrezzi navali ecc. — Scritta per le macchine ecc. — (3)	Sono esonerati dal deposito a garanzia i capitani dei velieri, se siano essi a far la richiesta. Ne sono esonerati anche i capitani dei piroscafi nazionali, se la Società di navigazione, dalla quale dipendono, direttamente o per mezzo del proprio agente locale, rilasci per una volta tanto alla dogana una dichiarazione d'obbligo, autenticata da notaio, di pagare i diritti dovuti dai detti capitani. La dogana ha facoltà di accettare una dichiarazione consimile dai raccomandatari locali dei piroscafi di bandiera estera, purchè si tratti di persone o ditte di nota solvibilità. Le facilitazioni accordate per la importazione temporanea degli attrezzi navali si applicano anche alle piccole parti di macchine, di caldaie e di apparecchi ausiliari, che debbano essere prontamente riparate e rimesse a bordo. Quando si tratti di riparazioni di attrezzi, macchine, caldaie ecc. di bastimenti in disarmo, si applicano per l'importazione temporanea le disposizioni del titolo V, capo V

(3) Procedendo allo scarico, la dogana non tiene conto delle piccole differenze di peso derivate dalla lavorazione, salvo, ove ricorra il caso, l'applicazione dell'ultima nota alla tabella 1ª annessa alla legge per quanto riguarda le parti tolte o sostituite nella riparazione degli oggetti.

La riesportazione si effettua col reimbarco degli attrezzi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo sulla stessa nave, dalla quale vennero sbarcati. E' data tuttavia facoltà di spedirli in cauzione per altro porto dello Stato per il quale il bastimento sia già partito.

temporanea — Tabella B.

Termine		Riesportazione		Condizioni — Osservazioni
minimo	massimo	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	Agevolezze accessorie
Strettamente necessario	6 mesi	Anche per dogana diversa	Scritta per i recipienti vuoti — Verbale per i recipienti riempiti La richiesta di reimportazione di questi recipienti dev'essere espressa nella dichiarazione relativa alle merci contenute e, nell'attestazione di scarico della bolletta d'esportazione temporanea, deve essere indicata la bolletta emessa per le dette merci	I commercianti e gli industriali, che abitualmente facciano esportazione di merci con botti, barili, casse, gabbie, grandi rocchetti o tamburi ed altri simili recipienti di legno, nazionali, possono ottenere, rivolgendone domanda al direttore di dogana della circoscrizione, che detti recipienti vengano muniti, semprechè ne siano suscettibili, dell'impronta T. E. mediante bollo a fuoco. I recipienti così identificati saranno riammessi alla reimportazione in franchigia senza limite di tempo e senza obbligo della bolletta d'esportazione temporanea. In questi casi all'esportazione viene solo rilasciata la bolletta per le merci contenute.

(1) Non occorre l'emissione della bolletta di temporanea esportazione per i sacchi ed altri recipienti che vengono momentaneamente imbarcati nei porti per servire allo sbarco delle merci arrivate alla rinfusa. Per il loro riconoscimento basta il contrassegno che si appone in base a regolare istanza dell'interessato, sulla quale la dogana dà il permesso d'imbarco.

Oggetti ammessi all'esportazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Mezzi di identificazione
2°) Rocchetti o tubetti, sui quali sono avvolti i filati che si esportano	Le dogane stesse che compiono le operazioni di esportazione dei filati	Verbale (1) — Non è ammessa l'esportazione temporanea per quantità inferiore a chilogr. 25	Prelevamento di campione dei tubetti o rocchetti e suo suggellamento con sigillo della dogana e dell'esportatore, da servire per riconoscere la identità dei rocchetti alla reimportazione
3°) Copertoni destinati a proteggere carichi voluminosi di merci in esportazione	Le dogane stesse che compiono le operazioni per le merci, che si esportano coi copertoni	Verbale Questa dichiarazione si deve fare con quella relativa alle merci che si eportano coi copertoni Sulla bolletta d'esportazione temporanea deve indicarsi la bolletta emessa per le dette merci, la quale può essere intestata ad altra persona	Bollo a piombo o ad umido e indicazione, nella bolletta, della materia di cui sono formati i copertoni e delle marche e dei numeri, che portassero impressi.
4°) Recipienti nazionali in genere, contenenti merci in temporanea esportazione od in riesportazione	Le dogane aventi le facoltà relative alle merci contenute nei recipienti	Verbale La dichiarazione si fa con quella richiesta per la spedizione all'estero delle merci contenute nei recipienti Sulla bolletta d'esportazione temporanea dei recipienti deve indicarsi la bolletta emessa per le dette merci	Come al N. 1 di questa tabella secondo la specie e la possibilità
5°) Merci di ogni specie, esclusi i liquidi e i commestibili, per tentarne la vendita	Le dogane di 1° ordine e quelle di 2° ordine 1ª e 2ª classe	Scritta	Applicazione di contrassegno o prelevamento di campione od anche esatta descrizione delle merci, secondo la specie della merce e la possibilità
6°) Strumenti, macchine, attrezzi e materiale mobile, usati, che gl'industriali o impresari, residenti nel Regno, debbono esportare per compiere all'estero lavori, dei quali sia stata loro affidata l'esecuzione	Le dogane di 1° ordine e quelle di 2° ordine 1ª classe	Scritta	Elenco con la particolareggiata descrizione, coi nomi tecnici e di uso, di tutti i materiali, attrezzi, ecc., distinti per numero e specie — L'elenco deve essere in doppio esemplare ed esibito dal richiedente Un esemplare va allegato alla matrice della bolletta di temporanea esportazione e l'altro alla figlia

1) Questa dichiarazione si deve fare insieme a quella relativa ai filati avvolti ai rocchetti o tubetti

Termine		Riesportazione		Condizioni - Osservazioni Agevolezze accessorie
minimo	massimo	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	
Strettamente necessario alla operazione	6 mesi	Per la stessa dogana	Scritta	
Strettamente necessario alle operazione	6 mesi	Anche per dogana diversa	Scritta	
Strettamente necessario per l'operazione	6 mesi	Anche per dogana diversa	Scritta	
Strettamente necessario	2 anni	Anche per dogana diversa se non fu prelevato campione all'uscita	Scritta	
Quello ritenuto necessario al compimento dei lavori, sentito l'interessato	2 anni Quando nel detto termine i lavori non fossero compiuti, il capo della dogana può accordare, su domanda dell'interessato, la rinnovazione della bolletta per un altro biennio	Per la stessa dogana	Scritta	Per il riconoscimento della nazionalità degli strumenti, macchine, attrezzi e materiale mobile, compresi i galleggianti, i quali per essere destinati a lavori portuali nel Regno, debbono essere imbarcati e tenuti negli spazi doganali dei porti, le imprese interessate possono chiedere ai capi delle dogane la bolletta d'esportazione temporanea, la quale viene rilasciata su presentazione di regolare istanza, corredata di un doppio elenco descrittivo di tutto il materiale suddetto. Le reintroduzioni sono ammesse anche a riprese su dichiarazione verbale ed è anche ammessa la spedizione in cabotaggio dei materiali in altro porto per lo stesso uso, dando scarico alla bolletta di esportazione temporanea Per la reintroduzione è accordato il termine di due anni. Ove i lavori si protraessero oltre il detto termine, il capo della dogana ha facoltà di accordare la rinnovazione della bolletta di esportazione temporanea di due in due anni, previo il riconoscimento dei materiali rimasti da reintrodurre

Sulla bolletta di esportazione temporanea deve indicarsi la bolletta emessa per i detti filati.

Oggetti ammessi tanto alla importazione quanto alla esportazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Cauzione per la importazione temporanea	Mezzi di identificazione
1°) **Campioni (per rappresentare merci), in quanto non siano ammessi in esenzione di dazio dalle disposizioni preliminari alla tariffa**	Le dogane di 1° ordine e quelle di 2° ordine, 1ª classe	Scritta È ammessa la dichiarazione verbale solo per i campioni portati da viaggiatori di commercio (1) **In ogni caso, quando i campioni siano di diverse qualità, la dogana ha facoltà di chiedere la presentazione di un elenco in doppio esemplare, da unire rispettivamente alla matrice ed alla figlia della bolletta, nel quale siano esattamente descritti tutti i campioni, da importare o esportare temporaneamente, con la denominazione commerciale delle merci che rappresentano la indicazione delle materie di cui sono composti, il peso singolo e il numero di fabbrica che li distingua**	Ammontare dei diritti e degli interessi di mora	Contrassegno o descrizione nella bolletta con tutte le indicazioni atte a **facilitarne il riconoscimento, se il contrassegno fosse inapplicabile** — **Può omettersi la applicazione del contrassegno ai campioni in temporanea importazione, che si trovino muniti di contrassegno delle dogane estere; in tal caso, nella bolletta vanno indicati la specie e il numero di tali contrassegni**
2°). **Bestiame destinato al pascolo, al lavoro, allo sverno o condotto alle fiere e ai mercati** — *N. B.* **Con esso si ammettono gli strumenti e i relativi veicoli**	**Tutte le dogane del confine**	Verbale, salvo le seguenti eccezioni: **Qualora il bestiame non possa essere presentato alla dogana per difficoltà di comunicazione riconosciute dal capo della dogana, deve essere esibita una richiesta scritta contenente le indicazioni, di cui nella prima parte della 4ª colonna della presente tabella** **In base ad essa la dogana emette la bolletta e delega per la visita il capo della brigata di finanza prossima al luogo ove il bestiame deve passare la frontiera** Riscontrate esatte le indicazioni della richiesta il capo brigata consegna la bolletta al proprietario del bestiame e restituisce alla dogana la richiesta con visto conforme e data e firma In caso di differenza il bestiame dev'essere scortato alla dogana per la contravvenzione all'art. 21 della legge Per mancanza di comunicazioni o per gravi difficoltà di luoghi il direttore della circoscrizione doganale, sentito il comando della guardia di finanza, può consentire che la dichiarazione, anche nei suaccennati casi, sia fatta verbalmente e ricevuta da altro agente di finanza, che possa eseguire la visita del bestiame e indi emettere la bolletta	**Ammontare dei diritti** **Può essere prestata garanzia, mediante fideiussione di uno o più persone solvibili, accettate dal contabile della Dogana sotto sua personale responsabilità**	Indicazione del numero, della specie e del sesso delle bestie e, distintamente, del numero di quelle pregne; quando sia possibile, indicazione anche del colore del manto e dei segni propri caratteristici Indicare specialmente i segni distintivi (solidamente una marca impressa a fuoco) coi quali ogni proprietario contrassegna il bestiame del proprio gregge Anche i veicoli e gli strumenti debbono essere descritti esattamente sulla bolletta, applicando un piombo o altro contrassegno, allorchè sia possibile

(1) I viaggiatori di commercio debbono essere forniti, a prova di tale loro qualità, di una carta di riconoscimento o di legittimazione.

(2) Per i campioni che non vengano in tutto o in parte riesportati, è applicabile l'art. 24 della legge, restando esclusi dalla riesportazione i recipienti di quei campioni che fossero stati per essi ammessi in temporanea importazione.

(3) Il ritardo alla riesportazione o reimportazione, oltre il termine stabilito, viene sanato, qualora sia derivato da circostanze accidentali, debitamente certificate dalle autorità locali, ovvero da misure sanitarie. In questo secondo caso deve però essere presentata domanda di proroga alla dogana prima della scadenza della bolletta, e la riesportazione o reimportazione deve essere effettuata non oltre un mese dalla data dell'annuncio ufficiale della cessazione del divieto sanitario.

(4) Non viene riscosso il dazio per gli animali non ripresentati, allorchè la mancanza è dovuta a morti fortuite, giustificate nei modi di regola dalle autorità locali.

(5) 1°. I nati delle giumente, vacche, pecore, capre, per tanti capi, quante furono le bestie pregne notate sulla

tazione temporanea Tabella C.

Termine per l'importazione temporanea — Minimo	Massimo	Termine per l'esportazione temporanea — Minimo	Massimo	Riesportazione — se per la stessa o per diversa dogana	Riesportazione — con dichiarazione	Reimportazione — se per la stessa o per diversa dogana	Reimportazione — con dichiarazione	*Condizioni, osservazioni ed agevolezze accessorie*
Quello richiesto dal viaggiatore o da chi per lui, e ritenuto conveniente dalla dogana	1 anno	Come all'importazione temporanea	1 anno	Anche per dogana diversa	Come all'entrata (2)	Anche per dogana diversa	Come alla uscita	I campioni trasportati come bagaglio, da viaggiatori di commercio, sono ammessi in cabotaggio senza apposita bolletta, all'imbarco e allo sbarco (reintroduzione), quando si trovino identificati con contrassegno della dogana italiana o con quello delle dogane straniere in corrispondenza con le indicazioni della bolletta di temporanea importazione che il viaggiatore deve presentare
Quello ritenuto necessario, secondo le consuetudini locali, pel bestiame condotto al pascolo o allo sverno Secondo la specie e la presumibile durata del lavoro, pel bestiame condotto al lavoro Secondo la durata della fiera o del mercato e la distanza e i mezzi di comunicazione per giungere a destino e tornare, pel bestiame condotto alle fiere e ai mercati	1 anno (3)	Come all'importazione temporanea	1 anno (3)	Per la stessa dogana (4) Si ammette la esportazione in franchigia dei prodotti del bestiame temporaneamente importato, alla condizioni e nelle quantità sotto indicate (5)	Verbale	Per la stessa dogana (4) Si ammette la importazione in franchigia dei prodotti del bestiame temporaneamente esportato, alle condizioni e nelle quantità sotto indicate (5)	Verbale	Nella entrata e nella uscita il bestiame può percorrere anche vie non doganali

bolletta. — 2°. Le pelli crude, fresche o secche, per tanti capi, quante furono le morti denunciate alle autorità locali che attestino le pelli essere state conservate dal conduttore del bestiame. — 3°. Il formaggio e il burro prodotti da vacche, capre o pecore, condotte al pascolo o allo sverno nelle seguenti proporzioni per ogni giorno:

Formaggio (compresa la mascarpa):
- Per ogni vacca kg. 0,290;
- Per ogni capra kg. 0,058;
- Per ogni pecora kg. 0,029.

Burro (compresa la ricotta):
- Per ogni vacca kg. 0,160;
- Per ogni capra kg. 0,032.

I prodotti suddetti possono essere importati a riprese prima del ritorno del bestiame: il burro e il formaggio possono essere esportati o importati anche dopo, ma non oltre quattro settimane dal ritorno del bestiame.

Oggetti ammessi tanto alla importazione quanto alla esportazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Cauzione per la importazione temporanea	Mezzi di identificazione
3°). **Prodotti di ogni specie e oggetti di arte destinati alle Esposizioni internazionali riconosciute dal Governo del paese nel quale hanno luogo** — **N. B. - Compete al Ministero delle finanze (Direzione gener. le delle Dogane ed imp. indirette) autorizzare le dogane a concedere la importazione o la esportazione temporanea, stabilendo le particolari norme e cautele che nei singoli casi sieno ritenute opportune**	Le dogane di volta in volta designate dal Ministero — Per quanto riguarda la esportazione o la importazione temporanea degli oggetti d'arte o di antichità dovranno tenersi presenti le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte del Regno	**Scritta** con a corredo, eventualmente, un elenco descrittivo dei prodotti e degli oggetti, quando vengano presentati in notevoli partite o di qualità differenti	Ammontare dei diritti — Può essere accettata fideiussione del Comitato ordinatore della Esposizione che si tenga in Italia	Contrassegno o descrizione dei prodotti ed oggetti, se il contrassegno non si potesse applicare
4°). **Attrezzi, veicoli e materiali in genere appartenenti alle Compagnie di artisti ambulanti, in quanto non si tratti di oggetti ammessi in esenzione di dazio delle disposizioni preliminari alla tariffa.** — **N. B. - Tra i materiali suddetti si comprendono anche i macchinari per la produzione della luce, del calore, ecc. che le compagnie portano seco ad uso del temporaneo edificio e per le rappresentazioni che vi si danno**	Le dogane di 1° ordine e quelle di 2° ordine, 1ª classe	Scritta. Può la dogana richiedere la presentazione di un doppio elenco descrittivo degli attrezzi, veicoli e materiali, se si tratti di quantità rilevanti e di qualità diverse	Ammontare dei diritti	Contrassegno ovvero descrizione se il contrassegno sia inapplicabile

(1) È consentito alle dogane di rimettere in termine, entro i limiti del massimo, le bollette scadute, quando tardo a presentare le merci per la riesportazione o reimportazione.

Termine per				Riesportazione		Reimportazione		Condizioni, osservazioni ed agevolezze accessorie
l'importazione temporanea		l'esportazione temporanea		se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo					
Verrà stabilito dal Ministero nell'autorizzazione di concessione				Anche per dogana diversa	Scritta — Con le norme stabilite dal Ministero potrà essere ammessa durante la Esposizione la importazione definitiva degli oggetti importati temporaneamente	Anche per dogana diversa	Scritta	
1 mese (1)	6 mesi	2 mesi (1)	1 anno	Anche per dogana diversa	Scritta	Anche per dogana diversa	Scritta	

proprietari o direttori delle Compagnie giustifichino i motivi della omessa richiesta, in tempo, di proroga o i ri-

Oggetti ammessi tanto alla importazione quanto alla esportazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Cauzione per la importazione temporanea	Mezzi di identificazione
5°). **Veicoli da strade ferrate adibiti a trasporti internazionali (1) e rispettivi copertoni.**	Le dogane presso le stazioni ferroviarie di confine ed anche quelle interne in sedi di stazioni ferroviarie per i veicoli di proprietà privata	Elenco, da presentarsi alla dogana di confine, firmato da un impiegato dell'Amministrazione ferroviaria, indicante: 1°) il numero del treno e la data della partenza (importazione temporanea o reimportazione) o dell'arrivo dall'interno (esportazione temporanea o riesportazione); 2°) le lettere ed il numero coi quali sono contrassegnati i veicoli formanti il treno, tenendo distinti i veicoli nazionali da quelli esteri; 3°) il numero dei copertoni e le sigle, coi quali sono contraddistinti L'elenco deve essere confrontato con la cedola-oraria e, salvo correzioni od aggiunte, unito al registro nel quale deve essere iscritto Per i veicoli di proprietà privata, che non fanno parte dei parchi o dotazioni delle Amministrazioni ferroviarie, deve essere presentata dichiarazione scritta con le indicazioni necessarie per la identificazione dei veicoli e copertoni e per la eventuale riscossione dei diritti doganali Se i veicoli sono carichi, la importazione o la esportazione temporanea può essere chiesta con la dichiarazione stessa relativa alla merce contenuta e si emette la bolletta, come nel caso di dichiarazione verbale, indicandovi la bolletta relativa alla detta merce	Sono garanti le Amministrazioni ferroviarie che presentano i veicoli Pei veicoli di proprietà privata devono depositarsi i diritti doganali, quando non si rendano garanti le suddette Amministrazioni, firmando all'uopo le dichiarazioni	**Per i veicoli valgono le indicazioni dell'elenco.** **Pei copertoni valgono le lettere (sigle e iniziali) che li contraddistinguono**
6°). - § *a)* **Vetture e carri comuni e relative bestie da tiro, vetture e carri automobili, bestie da soma e cavalcature di uso privato, che entrano nello Stato e ne escono con viaggiatori o mercanzie** (4) (5) N. B. - **Non sono comprese in questo paragrafo le vetture, anche automobili, di uso privato, condotte per diporto. Esse sono da comprendere nel seguente paragrafo *b)***	Tutte le dogane del confine	Verbale. Se i conducenti o proprietari sono persone note alla dogana e insospettabili, che transitino spesso, si può prescindere dall'emissione della bolletta. In tal caso, se il transito avviene sempre per il medesimo varco, la dogana si limita a prendere nota dei veicoli e delle bestie in apposito registro: altrimenti rilascia una carta di riconoscimento, valevole per sei mesi, con firma di fideiussione come contro	Ammontare dei diritti — Ammessa la fideiussione di persona solvibile accetta al contabile, quando si tratti di veicoli o bestie che transitino abitualmente	Bollo a piombo ai veicoli e descrizione particolareggiata di essi e delle bestie

(1) Vi si comprendono i vagoni-cisterna o i vagoni-serbatoi, vuoti, pur essi in servizio internazionale e descritti sulla cedola oraria dei treni.

(2) Al principio di ogni mese le dogane di confine trasmettono gli elenchi del mese precedente all'Ufficio centrale di revisione delle scritture doganali, il quale provvede agli opportuni riscontri.

Termine per				Riesportazione		Reimportazione		*Condizioni, osservazioni ed agevolezza accessorie*
l'importazione temporanea		l'esportazione temporanea		se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo					
Il tempo necessario per il carico, lo scarico ed il ritorno dei veicoli di proprietà privata	2 mesi	Il tempo necessario per il carico, lo scarico ed il ritorno dei veicoli di proprietà privata	2 mesi	Anche per dogana diversa	L'elenco relativo al treno in arrivo all'interno vale dichiarazione per la riesportazione dei veicoli esteri (2). Pei veicoli di proprietà privata: dichiarazione scritta, se vuoti; dichiarazione verbale, se carichi (3)	Anche per dogana diversa	L'elenco relativo al treno in arrivo dall'interno vale dichiarazione per reimportazione dei veicoli nazionali di ritorno (2). Pei veicoli di proprietà privata come per la riesportazione (3)	Il Ministero delle finanze può esonerare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dall'obbligo della presentazione degli elenchi indicati alla colonna 3ª semprechè l'Amministrazione stessa gli notifichi le mancate riesportazioni o reimportazioni dei veicoli e copertoni risultanti dalle proprie contabilità. Possono essere trattati come veicoli dell'Amministrazione ferroviaria le vetture-letti, le vetture restaurants ed altre, che, per convenzioni speciali con le ditte proprietarie, siano ammesse a circolare sulle nostre reti per servizi pubblici, semprechè le dette Amministrazioni si rendano garanti del movimento di tali veicoli nei riguardi doganali, precludendo l'uso in trasporti interni dei veicoli importati temporaneamente. Il Ministero delle finanze potrà prescrivere speciali contrassegni per il riconoscimento dei suddetti veicoli nazionali o nazionalizzati, che sono ammessi ai trasporti nell'interno dello Stato.
Strettamente necessario	6 mesi	Come per l'importazione temporanea	6 mesi	Anche per dogana diversa, se fu emessa la bolletta o la carta di riconoscimento	Verbale	Anche per dogana diversa, se fu emessa la bolletta o la carta di riconoscimento	Verbale	I direttori delle circoscrizioni doganali sono autorizzati a stabilire le particolari norme e cautele che, a seconda dei casi diversi e delle consuetudini locali, ritengano convenienti per regolare e sorvegliare la temporanea importazione od esportazione dei veicoli e delle bestie, di cui al presente paragrafo

(3) Nelle attestazioni di scarico, da apporre sulle bollette di temporanea importazione ed esportazione alla reimportazione od alla riesportazione dei veicoli carichi, devono indicarsi le bollette emesse per le merci caricate.

(4), (5) (*V. note del § c in seguito.*)

Oggetti ammessi tanto alla importazione quanto alla esportazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Cauzione per la importazione temporanea	Mezzi di identificazione
Segue n. 6. § *b*) Vetture comuni e relative bestie da tiro, cavalcature di uso privato e vetture automobili, appartenenti a coloro che vengono a soggiornare temporaneamente nel Regno o vanno temporaneamente all'estero (1)	Tutte le dogane di confine	Verbale	Ammontare dei diritti Sotto l'osservanza di norme e condizioni stabilite dal Ministero delle Finanze si prescinde dal deposito di garanzia per le vetture automobili, per le quali società turistiche nazionali e, sotto condizione di reciprocità, anche estere, si sieno rese garanti del ritorno all'estero. In questi casi dovranno presentarsi alle dogane speciali documenti di garanzia e di identificazione approvati dal Ministero i quali, muniti dalle dogane delle attestazioni di riconoscimento, di entrata e d'uscita, potranno sostituire le bollette doganali	Bollo a piombo e descrizione per le vetture comuni — Descrizione e segni caratteristici per le bestie da tiro e le cavalcature. Descrizione per le vetture automobili (tipo, marca, colore numero del motore e dei posti, forza H. P., peso) ed indicazione delle targhe numerate di riconoscimento del paese di origine. Per le vetture automobili in temporanea esportazione sono da indicare ambedue le targhe, che costituiscono la prova della immatricolazione dei veicoli nel Regno agli effetti della polizia stradale
§ *c*). Carri (fourgons) destinati al trasporto di mobili e masserizie — N. B. - Sono da comprendere tra essi anche i cassoni imbottiti che si siano importati od esportati, sia pieni per essere vuotati come vuoti per essere riempiti di mobili e di masserizie	Le dogane di 1° ordine e quelle di 2° ordine, 1ª classe	Scritta — Deve essere indicato per conto di chi avvenga il trasporto e la precisa località di destinazione — Alla emissione ed allo scarico della bolletta deve precedere l'accertamento del contenuto in mobili e masserizie.	Ammontare dei diritti e degli interessi di mora	Bollo a piombo e indicazione della marca di fabbrica e dei numeri e di altre caratteristiche

Note ai §§ *a*), *b*), *c*).

(1) La temporanea importazione dei veicoli e delle bestie di cui ai §§ *a*) e *b*), è data solo alle persone residenti all'estero; la temporanea esportazione alle persone residenti in Italia.

(2) Per le vetture e i carri automobili sono da osservare le disposizioni indicate nell'ultima colonna del paragrafo *b*).

(3) Allorchè, trascorso il termine massimo di validità, venga dimostrato alla dogana che l'automobile riesportato con « Visto uscire » provvisorio rimase all'estero, è da considerare definitiva la riesportazione; se, decorso il termine

Termine per l'importazione temporanea — Minimo	Termine per l'importazione temporanea — Massimo	Termine per l'esportazione temporanea — Minimo	Termine per l'esportazione temporanea — Massimo	Riesportazione — se per la stessa o per diversa dogana	Riesportazione — con dichiarazione	Reimportazione — se per la stessa o per diversa dogana	Reimportazione — con dichiarazione	Condizioni, osservazioni ed agevolezze accessorie
Quello che venga richiesto per le vetture comuni e le bestie	6 mesi	Quello richiesto	1 anno	Anche per dogana diversa	Verbale	Anche per dogana diversa (3)	Verbale	Nella importazione od esportazione temporanea delle vetture automobili sono da osservarsi, insieme con le disposizioni nei riguardi doganali, quelle speciali vigenti nei riguardi della tassa interna di circolazione e della polizia stradale, affinchè i veicoli, ammessi alla importazione od all'esportazione temporanea, si trovino o sieno posti in regola col pagamento della tassa suddetta e siano forniti dei documenti e dei contrassegni prescritti dalle dette disposizioni speciali e delle convenzioni internazionali. Allo stesso fine, nello stabilire i termini per la riesportazione o nello accordare proroghe ai medesimi, si dovrà tener conto delle suaccennate disposizioni speciali, in modo che non siano oltrepassati i periodi di tempo per i quali risulti pagata la tassa di circolazione.
3 mesi per le vetture automobili	6 mesi	1 anno						
Strettamente necessario al viaggio pel luogo di destinazione, per la vuotatura o il riempimento e per il ritorno	3 mesi	2 mesi	6 mesi (4)	Anche per dogana diversa	Scritta	Anche per dogana diversa	Scritta — E' consentito di reimportare pieni di altri mobili e masserizie i carri e cassoni esportati pieni per essere vuotati	Durante la validità del documento doganale è consentita la riesportazione o la reimportazione successiva del veicolo con semplice visto provvisorio di uscita o di entrata firmato e datato

massimo, non risulti riesportato definitivamente l'automobile importato temporaneamente con garanzia di Società turistiche, si provvederà al ricupero dei corrispondenti diritti secondo le istruzioni che verranno date dal Ministero delle finanze.

(4) Per giustificate circostanze, indipendenti dalla volontà dell'esportatore, che abbiano fatto o facciano ritardare il ritorno dei carri, è consentito al direttore della circoscrizione cui appartiene la dogana che emise la bolletta, rimettere questa in termine concedendo proroga sino a due mesi dalla scadenza del termine massimo suindicato.

Oggetti ammessi tanto alla importazione quanto alla esportazione temporanea	Dogane autorizzate	Specie della dichiarazione	Cauzione per la importazione temporanea	Mezzi di identificazione
7°). Velocipedi accompagnati dai rispettivi proprietari (1)	Tutte le dogane di confine	Verbale	**Ammontare dei diritti** Sotto l'osservanza di norme e condizioni stabilite dal Ministero delle finanze si prescinde dal deposito di garanzia per i velocipedi usati dei soci di Società ciclistiche nazionali e, sotto condizione di reciprocità, anche estere, che si siano rese garanti del ritorno all'estero dei velocipedi importati temporaneamente dai loro soci. In questi casi i soci devono presentare alla dogana la tessera sociale od altro documento approvato dal Ministero per comprovare la loro appartenenza alle Società agevolate. Per i motocicli si prescinde del pari dal deposito, quando vi sia la garanzia di Società turistiche come è ammesso per le vetture automobili dal precedente paragrafo 6°, lettera *b*)	Bollo a piombo e indicazione degli elementi caratteristici dei veicoli — Nelle bollette per temporanea esportazione deve altresì attestarsi l'esistenza del contrassegno di pagamento della tassa interna di circolazione, pei velocipedi, e delle targhe numerate prescritte per i motocicli

(1) Sono in essi compresi anche i motocicli. La temporanea importazione è data solo alle persone residenti all'estero; la temporanea esportazione alle persone residenti in Italia.

(2) Trascorso il termine massimo senza che alla dogana interessata risulti la riesportazione del velocipede o motociclo importato temporaneamente con garanzia di Società ciclistica o turistica, si procederà al ricupero dei corrispondenti diritti secondo le istruzioni che saranno date dal Ministero delle finanze.

Se trascorso il detto termine venga alla dogana dimostrato che il veicolo precedentemente riesportato con semplice « Visto uscire » provvisorio, non fu più reimportato, si considera definitiva la riesportazione.

Il numero 1018 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 giugno 1922 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e il presidente della Deputazione provinciale di Venezia, in rappresentanza di quella Provincia, per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Piove a Mestre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 1041 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la

Termine per				Riesportazione		Reimportazione		Condizioni, osservazioni ed agevolezze accessorie
l'importazione temporanea		l'esportazione temporanea						
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	se per la stessa o per diversa dogana	con dichiarazione	
3 mesi	6 mesi (2)	—	1 anno	Anche per dogana diversa (3)	Verbale	Anche per dogana diversa (3)	Verbale	Nella importazione od esportazione temporanea dei velocipedi o motocicli sono da osservare, insieme con le disposizioni nei riguardi doganali, quelle speciali vigenti nei riguardi della tassa interna di circolazione e della polizia stradale, affinchè i veicoli ammessi alla importazione o alla esportazione temporanea si trovino o siano posti in regola col pagamento della tassa suddetta o siano forniti dei documenti e dei contrassegni prescritti dalle dette disposizioni speciali e delle convenzioni internazionali. Allo stesso fine, nello stabilire i termini per la riesportazione e nello accordare proroghe ai medesimi, si dovrà tener conto delle suaccennate disposizioni speciali, in modo che non siano oltrepassati i periodi di tempo per i quali risulti pagata la tassa di circolazione

(3) Durante la validità del documento doganale può consentirsi, mediante apposizione di semplice « Visto uscire » o « Visto entrare » provvisorio, firmato e datato, la riesportazione o reimportazione successiva dello stesso veicolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
BERTONE.

---

rotezione temporanea delle invenzioni industriali e dei odelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato er l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella seconda iera campionaria internazionale di Trieste, dell'anno 922, godranno della protezione temporanea stabilita lla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo ello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI.

sto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crescenzago (Milano).

SIRE!

L'attuale Amministrazione comunale di Crescenzago ha seguito, nel disprezzo della legge e degli ordini dell'autorità, nonchè nello spirito di partigianeria dei suoi atti, quasi gli stessi metodi di quella precedente, le cui numerose irregolarità resero necessario lo scioglimento del Consiglio.

Un'evidente dimostrazione dei sistemi tenuti dagli amministratori si è avuta il giorno del 1° maggio scorso con l'esposizione della bandiera rossa all'edificio municipale, offendendosi in tal modo anche il sentimento di notevole parte della popolazione e offrendosi occasione a possibili e gravi disordini, evitati solamente mercè il pronto intervento della forza pubblica che ordinò la rimozione del vessillo.

Dopo tale fatto, il prefetto, al fine di calmare gli animi della popolazione, eccitati dall'atto dell'Amministrazione, inviò sul posto un commissario per assumere, per ragioni di ordine pubblico, la gestione provvisoria del Comune.

L'esposizione della bandiera rossa al municipio e l'azione in generale, dell'attuale rappresentanza comunale, hanno prodotto

un vivo e diffuso malcontento in grande parte della popolazione, cosicchè si rende indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario, nell'intento anche di ovviare ad irregolarità commesse dagli amministratori nel governo della cosa pubblica.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crescenzago, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2

Il signor cav. Ettore Grasselli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carpiano (Milano).

SIRE!

Malgrado le disposizioni date dal prefetto di Milano alle autorità municipali della Provincia circa i cortei e gli assembramenti in occasione del 1° maggio, il sindaco di Carpiano in quel giorno autorizzò, prendendovi parte, un corteo che si svolse a bandiera rossa spiegata, al canto di inni sovversivi, nell'abitato del Comune, e poi, sempre capeggiato dal sindaco stesso ed anche dall'assessore anziano, nel vicino comune di Melegnano, dove nacque un tafferuglio fra i componenti del corteo e gli elementi del partito avversario del luogo, mentre altri incidenti del genere si verificarono successivamente in Carpiano.

In seguito a tali avvenimenti che, per altro, hanno reso assai più precaria l'omogeneità della rappresentanza comunale, scissa già da insanabili dissidi, il prefetto, con decreto 4 maggio scorso, provvide in virtù dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, alla nomina di un commissario per la temporanea gestione del Comune.

Data, però, la situazione colà creatasi, si rende necessario per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 31 maggio p. p., il decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carpiano, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giovangiorgio Basile è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bollate (Milano).

SIRE!

Una inchiesta disposta dal prefetto di Milano sull'Amministrazione comunale di Bollate ha messo in luce non poche e non lievi irregolarità.

Criteri ingiusti e partigiani sono stati seguiti nella ripartizione dei tributi locali, alcuni dei quali non sono stati persino riscossi.

Grave è, perciò, il dissesto finanziario del Comune, reso, per altro, più notevole dagli eccessi di spesa in ogni ramo di servizio e, specialmente, nella esecuzione dei lavori pubblici.

Alcuni mandati per spese di varia natura sono stati pagati irregolarmente.

Ad ovviare a tale stato di cose, e poichè le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito a contestazione degli addebiti, non valgono ad escludere le irregolarità emerse dall'inchiesta sopraindicata, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 7 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bollate, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cavaliere Paolo De-Nava, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 25 corrente in Fossalta di Portogruaro, provincia di Venezia, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data della ricevuta: 19 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Caramazza Pietro fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 cedole: scadute il 1° luglio 1921 — Ammontare della rendita L. 80, consolidato 5 0[0.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data della ricevuta: 9 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Fierella Carlo-Enrico ed Orazio fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 84, consolidato 3,50 % con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data della ricevuta: 27 novembre 1911 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Rossi Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Colonnelli

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Cesaretti cav. Veneziano, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Capitani.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Fontana Livio, capitano sussistenza, annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 14 luglio 1921 relativo al suo collocamento a riposo per infermità, porchè deceduto in data anteriore.

IMPIEGATI CIVILI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA GUERRA

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 7 gennaio 1922:

Bianco Ettore, ragioniere in aspettativa per infermità, cessa dal 1° gennaio 1922, dal far parte dell'amministrazione, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Manfredini Giovanni, primo ragioniere d'artiglieria, collocato a riposo dal 1° febbraio 1922 per infermità non provenienti da cause di servizio.

Archivisti ed applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 28 agosto 1921:

Lerario Orazio, archivista, collocato a riposo dal 1° novembre 1921, a sua domanda per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 20 gennaio 1921:

Oberti Pietro, applicato, collocato a riposo, dal 16 gennaio 1921.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Rava Giovanni, applicato, in aspettativa per infermità, collocato a riposo, dal 16 luglio 1921, a sua domanda, per infermità non provenienti da cause di servizio.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Fragasso cav. Ferdinando, primo ufficiale d'ordine, collocato a riposo, dal 14 luglio 1921, per anzianità di servizio e per età.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

Ramaccini cav. Giuseppe, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 19 gennaio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Fischer Norberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 12 ottobre 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata di un anno dalla scadenza.

Fantini Lando, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 29 marzo 1922, e richiamato in servizio dal 30 marzo 1922, con decorrenza assegni dal 1° aprile 1922.

Arma di fanteria

Colonnelli.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

I seguenti colonnelli in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Colonna di Stigliano cav. Prospero, dal 1° gennaio 1922.
Heinzelmann cav. Enrico, dal 9 dicembre 1921.
Frottola cav. Carlo, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 28 febbraio 1922.

Con R. decreto del 19 aprile 1922:

Tellini cav. Luigi, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio richiamato in servizio dal 13 agosto 1919, collocato poi in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'11 luglio 1921.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

I seguenti tenenti colonnelli, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

D'Agostino cav. Francesco Paolo, dal 25 gennaio 1922.
Fantino cav. Luigi, dal 29 gennaio 1922.

Maggiori.

I seguenti maggiori, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Aiello cav. Tommaso, dal 16 gennaio 1922.
Belluzzi cav. Adolfo, dal 29 gennaio 1922.
Cassola cav. Alfredo, dal 15 dicembre 1921.
Cinti cav. Agostino, dal 1° febbraio 1922.
Grotti cav. Vincenzo, dal 10 novembre 1921.
Giuliani cav. Gaetano, dal 30 novembre 1921.
Oppizzi cav. Edoardo, dal 23 gennaio 1922.
Rebecchi cav. Carlo, dal 5 gennaio 1922.
Scoppola cav. Enrico, dal 6 febbraio 1922.
Taibell cav. Alulo, dall'8 febbraio 1922.
Rondina cav. Augusto, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 25 febbraio 1922.

Con R. decreto del 19 aprile 1922:

Vetromille cav. Guglielmo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 7 aprile 1920, richiamato in servizio e collocato poi in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 13 agosto 1921.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per motivi speciali a loro domanda.

Baroni Giov. Battista — **Brunelli** Mario.
Giovannoni cav. Raffaele, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 25 gennaio 1922.
Fiorelli Israele, maggiore, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Capitani.

Con R. decreto del 18 aprile 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Albano Armando, dal 2 marzo 1922.
Bondi Pietro, dal 4 febbraio 1922.
Bosco Armando, dal 10 gennaio 1922.
Cagno Angelo, dal 3 gennaio 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 26 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 76	Dinari	—
Londra	97 56	Corone jugoslave	—
Svizzera	413 03	Belgio	171 68
Spagna	337 66	Olanda	8 49
Berlino	4 35	Pesos oro	18 04
Vienna	0 07	Pesos carta	7 93
Praga	51 25	New York	21 99

Oro . . . . . . 424 30.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	70 98	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	78 36	—

Il direttore: DANIO RAUZI. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, gerente.